

IL GIORNALE DEL REVISORE

Rivista di attualità, cultura e informazione
professionale del Revisore Legale



**Revisori e Commercialisti, verso la proposta di gestione congiunta
del Registro**

La redazione dei bilanci negli Enti del Terzo Settore

La sfida della 'cyber security' nelle imprese italiane



Iscriviti ora all'Istituto Nazionale Revisori Legali

Tuteliamo gli interessi
generali,
moralì,
professionali ed
economici dei Revisori Legali.

Visita il sito:

- www.revisori.it

o contattaci via mail a :

- segreteria@revisori.it



IL GIORNALE DEL REVISORE

SOMMARIO

EDITORIALE

Primi passi verso l'unitarietà d'intenti tra i professionisti contabili

Ciro Monetta pag. 03

Al consiglio nazionale Inrl, l'agenda per il 2023 pag. 04

Intervista a Tiziano Treu

Per il Pnrr i passaggi-chiave del coordinamento e del monitoraggio della spesa

Andrea Lovelock pag. 05

La redazione e la revisione dei bilanci degli Enti del Terzo Settore

nel 2022 piena applicazione dei principi del Codice degli ETS
Ciro Monetta e Paolo Mauriello pag. 07

Società Benefit

moda o cambio di paradigma? La rendicontazione di impatto
2° parte

Simona Pastorino e Luca Londer pag. 10

La proposta della 'Matrice 6 Quadranti' per una visione intuitiva sulla solvibilità e continuità aziendali

Luca Di Genova pag. 13

La cybersecurity e l'attività professionale

Renato Goretta pag. 19

Il regolamento per iscrizione al registro dei Revisori di paesi terzi pag. 21

ENTI LOCALI

Bilancio di previsione 2023

compensazioni "creative" delle c.d. spese "correnti non ripetitive" per il "caro bollette"

Gianfranco Ponis pag. 26

La pianificazione nelle società "Less Complex Entities" e la valutazione dei rischi "pervasivi"

Anna Ruggieri pag. 29

L'impegno puntuale e mirato dell'inrl nella formazione con i corsi sugli ISA ITALIA

Riccardo Bauer pag. 31

L'inrl alla presentazione di Acams Italian Chapter, l'organismo internazionale contro i crimini finanziari pag. 35

LO SCAFFALE pag. 36

Il Giornale del Revisore

House Organ dell'Istituto nazionale Revisori Legali
Periodico bimestrale di informazione e di
approfondimento sulla revisione legale dei conti

EDITORE - Istituto Nazionale Revisori Legali
Via Agnello, 2, 20121 Milano MI

DIRETTORE RESPONSABILE: Angelo Stradiotti

COORDINAMENTO EDITORIALE: Andrea Lovelock

SEGRETERIA DI REDAZIONE: redazione@revisori.it

COMITATO SCIENTIFICO:

Ciro Monetta, Katia Zaffonato, Luigi Maninetti, Gaetano Carnesale, Giuseppe Castellana, Nicola Tonveronachi

IMPAGINAZIONE

a cura di Centro Studi Enti Locali S.p.a.

Registrazione Tribunale di Milano N.115 del 05/10/2020

La redazione si riserva di modificare e abbreviare i testi originali. Gli articoli firmati rispecchiano il pensiero degli autori.

Studi, servizi e articoli de "IL GIORNALE DEL REVISORE" possono essere riprodotti purché ne sia citata la fonte.

GR

Con il numero di fine anno l'ing. Angelo Stradiotti lascia la Direzione del Giornale del Revisore, dopo averne seguito il suo pieno rilancio.

I vertici dell'INRL desiderano ringraziare l'ing. Stradiotti per la dedizione e la professionalità con le quali ha guidato la ripartenza di questo nostro periodico che peraltro aveva diretto per tanti anni nelle prime edizioni.



WEBINAR

ELENCO DEI CORSI DISPONIBILI	DATA	PREZZO
<input type="checkbox"/> MASTER "PROFESSIONE COMMERCIALISTA" EDIZIONE 2022-2023	AGGIORNAMENTO 21 ottobre - 17 novembre 2 dicembre 2022 19 gennaio - 9 febbraio - 9 marzo 20 aprile - 18 maggio 15 giugno 2023 APPROFONDIMENTO 27 ottobre - 24 novembre 15 dicembre 2022 26 gennaio - 16 febbraio 16 marzo - 14 aprile 2023	PERCORSO INTERO <input type="checkbox"/> € 350,00 PERCORSO DI AGGIORNAMENTO <input type="checkbox"/> € 250,00 PERCORSO DI APPROFONDIMENTO <input type="checkbox"/> € 200,00
<input type="checkbox"/> L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE: PROCEDURE DI AUDIT E CARTE DI LAVORO	27 Ottobre 2022 3 Novembre 2022 11 Novembre 2022 2 Dicembre 2022	€ 120,00
<input type="checkbox"/> LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE <i>Tra esigenze di pianificazione civilistica e di efficienza fiscale</i>	11 Novembre, 18 Novembre, 25 Novembre, 01 Dicembre e 14 Dicembre 2022	€ 390,00
<input type="checkbox"/> SEMINARI FORMATIVI PER REVISORI ENTI LOCALI	25 Novembre 2022 29 Novembre 2022	€ 110,00
<input type="checkbox"/> IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE Dal contesto normativo alla trasmissione e consultazione dati in BDAP	12 Dicembre 2022	€ 80,00
<input type="checkbox"/> LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE INDIRIZZI OPERATIVI PER I RESPONSABILI DEGLI UFFICI COMUNALI	13 Dicembre 2022	€ 60,00

EDITORIALE

Primi passi verso l'unitarietà d'intenti tra i professionisti contabili



Ciro Monetta - Presidente Inrl

Il progetto di unitarietà d'intenti tra le professioni contabili che in qualità di Presidente dell'INRL avevo già rappresentato nei mesi scorsi agli ordini professionali dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro, sta prendendo finalmente forma. E tutto questo avviene a seguito di un cordiale incontro tenutosi recentemente a Roma con il Presidente e Vice Presidente del consiglio Nazionale dell'ordine dei Dottori Commercialisti ed esteri Contabili, Elbano de Nuccio e Michele de Tavonatti ed alla piena approvazione, da parte del consiglio nazionale dell'Inrl riguardo alla roadmap tracciata dai vertici dell'istituto per consolidare il dialogo con gli ordini professionali di riferimento.

Abbiamo avviato un dialogo ad ampio raggio con tutti i nostri principali referenti istituzionali che favorirà, sempre di più, il pieno riconoscimento delle prerogative professionali dei revisori legali italiani che rimangono esclusive anche a livello europeo. Ed in tal senso esprimo immensa soddisfazione per la condivisione, da parte di tutti i consiglieri nazionali, relativamente alla collaborazione intrapresa con il cndcec. Un ulteriore determinante passo, che ci porta verso una maggiore crescita, con la consapevolezza che l'Inrl è l'unica associazione di categoria in rappresentanza di tutti i revisori legali italiani.

Come è stato riportato anche dai media economici nazionali, l'Inrl mira, insieme all'Ondcec ed Assirevi ad avanzare ufficialmente la proposta al Ministero dell'Economia e Finanze la proposta di gestire in forma diretta il Registro dei revisori che attualmente è in carico alla Consip.

La sintonia con i dottori commercialisti circa la condivisione di comuni obiettivi rivolti alla difesa dei diritti degli oltre 127mila revisori legali che l'Istituto rappresenta, costituisce un passaggio decisivo per inaugurare una costruttiva stagione, delle professioni contabili, all'insegna dell'unitarietà e della condivisione. Un significativo passo

in avanti rispetto al recente passato che vedeva, spesso, i due organismi in netta contrapposizione. Una dichiarazione di intenti comuni e pienamente condivisi da ambo le parti, che è di buon auspicio per il futuro. Tale spirito di condivisione ed unitarietà, nasce anche in un nuovo clima che si respira con l'insediamento a Palazzo Chigi del Governo Meloni. Un Esecutivo guidato, per la prima volta in Italia, da una donna, e nel quale abbiamo assistito con soddisfazione al pieno riconoscimento di alcuni esponenti del mondo professionale: la presenza nella squadra di governo di un professionista come Giancarlo Giorgietti al Ministero dell'Economia e di Marina Calderone (già Presidente dei consulenti del lavoro) al Ministero del lavoro. Siamo convinti che si stia aprendo di fatto una stagione propositiva e costruttiva che pone tutto il mondo professionale al centro dell'impegnativo piano di rilancio del sistema-paese.



Nella foto il Presidente dell'inrl, Ciriaco Monetta con il Presidente del CNDCEC, Ebaldo de Nuccio.

Al consiglio nazionale Inrl, l'agenda per il 2023

Formazione, rinnovo dei delegati provinciali e dialogo con gli ordini professionali dei dottori commercialisti e consulenti del lavoro: questi i temi di fondo affrontati dal recente consiglio nazionale dell'istituto, svoltosi in forma ibrida presso la sede di Roma con il Presidente **Ciro Monetta**, il vice presidente **Gaetano Roberto Carnessale**, il vice segretario **Claudio Rasia**, il tesoriere **Paolo Brescia** e i consiglieri nazionali **Giuseppe Castellana**, **Grazia Aloisi**, **Enzo Della Monica** e **Adolfo Santoni** presenti in sede e tutti gli altri consiglieri nazionali (**Paola Carnevale**, **Franco Gaslini**, **Luigi D'Amelio**, **Virgilio Baresi**) con il vice presidente **Luigi Maninetti** e il segretario generale **Katia Zaffonato** collegati in streaming. In apertura il Presidente **Monetta** ha volutamente sottolineato: *“Con questo CN certifichiamo finalmente la ripresa di tutte le attività ed una concreta ripartenza della vita associativa: a partire dagli eventi formativi che torneranno in presenza, con un calendario che verrà presto fissato per tutto il 2023 e con le elezioni per il rinnovo dei delegati provinciali che si terranno entro il mese di marzo, attraverso l'ausilio di una apposita piattaforma per facilitare e snellire le procedure.”*

Il consiglio nazionale ha poi approvato la linea di condotta dei vertici dell'istituto che intendono intensificare le interlocuzioni con i dottori commercialisti, e verificare l'unitarietà d'intenti per la richiesta al mef di gestione del registro dei revisori legali, prefigurata nel corso di un cordiale incontro tenutosi nelle scorse settimane con i vertici del CNDCEC.

Il consiglio nazionale vaglierà anche le condizioni per una convenzione con **Federmanager**, suggerita dal delegato provinciale di Genova **Pietro Granello**. Riguardo ai rapporti con i referenti istituzionali, **Monetta** ha poi aggiornato i consiglieri nazionali circa gli ultimi sviluppi delle interlocuzioni: *“Al ministero dell'Interno, per quanto attiene le attività negli enti locali, stanno scrivendo il nuovo regolamento dove sono stati inseriti anche i revisori legali; al momento il varo di questo testo è stato rinviato per attendere i tempi tecnici nell'insediamento del nuovo Governo e la composizione delle commissioni interne. Ma entro la fine gennaio abbiamo avuto rassicurazioni che il nuovo regolamento relativamente alla revisione legale negli enti locali verrà approvato e l'Inrl farà parte del tavolo tecnico e ci sarà anche l'atteso accreditamento per i nostri corsi di formazione. Mentre con il Mef l'interlocuzione è ormai 'storica' ed abbiamo pure intensificato i rapporti, grazie anche ai buoni risultati raggiunti col lavoro svolto presso la commissione **Isa** dove in soli 3 mesi è stato rivoluzionato e portato a compimento il testo dell'**isa 315**, ricevendo i complimenti da tutti i nostri principali interlocutori istituzionali.*

A chiusura del consiglio nazionale, poi, è stata ben accolta la proposta del vice presidente **Carnessale** di avviare un proficuo rapporto di collaborazione con **Acams**, l'**Anti-Bribery and Corruption certificate**, ovvero l'organizzazione globale istituita da tempo per contrastare i crimini finanziari nel mondo.



Intervista a Tiziano Treu

Per il Pnrr i passaggi-chiave del coordinamento e del monitoraggio della spesa



Andrea Lovelock, Responsabile ufficio stampa INRL

D. Allo stato attuale, ritiene utile e fattibile un aggiornamento del PNRR, peraltro già paventato dalla Premier Meloni?

“Secondo le regole europee, eventuali modifiche al PNRR sono possibili per motivi oggettivi, verificati dalla Commissione, e approvate dal Consiglio.

*A questa stregua, mentre non sono ipotizzabili cambiamenti negli obiettivi e nella struttura del Piano, andranno ricercati quegli adattamenti, compresi possibili slittamenti dei termini previsti, necessari per tener conto delle criticità segnalate in particolare dell'aumento dei costi, della carenza del gas considerate le fonti energetiche “ponte” verso le rinnovabili. Un aumento delle risorse è necessario per fronteggiare questa criticità ed è già stato prospettato, anche in sede europea, con lo stanziamento e la riprogrammazione di fondi dedicati (in particolare Repower EU). Si tratta di interventi urgenti che il nuovo Esecutivo dovrà prevedere, con il coinvolgimento delle Parti sociali e della società civile. Sul PNRR il CNEL ritiene strategico l'aumento delle risorse necessario per fronteggiare le criticità economiche che è già stato prospettato, anche in sede europea, con lo stanziamento e la riprogrammazione di fondi dedicati (in particolare Repower EU). Si tratta di interventi urgenti che l'esecutivo dovrà prevedere, con il coinvolgimento delle Parti sociali e della società civile. I ritardi nell'avvio della fase attuativa possono richiedere di rinegoziare con l'UE, alcuni aspetti e i termini di scadenza del PNRR, ma in ogni caso le difficoltà degli **Enti locali** nella gestione dei flussi amministrativi legati all'attuazione del Piano e la centralità dell'azione di tali Enti rendono necessario autorizzare budget assunzionali, come è stato previsto per le amministrazioni centrali”.*

D. Cosa prevede nel dettaglio, circa le tempistiche delle procedure già avviate?

“Una prima fase dell'applicazione del PNRR si è conclusa con la predisposizione del quadro normativo e di alcune riforme, oltre all'allocazione di gran parte delle risorse, e con l'avvio dei primi bandi. Ora si avviano le vere e proprie attività attuative degli interventi che richiederanno ulteriori investimenti a sostegno della capacità di spesa delle PA. La crisi energetica e dei prezzi delle materie prime ha messo in difficoltà anche l'esecuzione di molte attività previste dal Piano, in particolare quelle del settore energivoro, difficoltà che sono state solo in parte superate con la previsione di meccanismi di revisione dei prezzi.”



Tiziano Treu

Presidente del CNEL e coordinatore del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale del PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri

D. Quali sono le urgenze operative individuate dal CNEL in merito alla piena attuazione del PNRR?

“Alla luce dei ritardi in termini di spesa e del nuovo contesto internazionale, il CNEL sollecita il Governo affinché assicuri:

- *La puntuale verifica dello stato di avanzamento del Piano, degli strumenti attivati, dei tempi e delle risorse, con particolare riguardo alle aree di maggior rischio: adeguatezza delle procedure delle pubbliche amministrazioni, specie autorizzative degli investimenti nelle due transizioni, digitale ed ecologica, in particolare in energie rinnovabili, controllo/rafforzamento degli interventi per le aree del Mezzogiorno, partecipazione delle Parti sociali, andamento di quantità/qualità dell'occupazione;*
- *Che il **monitoraggio** sia effettuato non solo rispetto alla definizione degli obiettivi e delle risorse allocate, ma anche rispetto all'**andamento della spesa** effettiva;*
- *I ritardi nell'avvio della fase attuativa possono richiedere di rinegoziare con l'UE, alcuni aspetti e termini di scadenza del PNRR, ma in ogni caso le difficoltà degli **Enti locali** nella gestione dei flussi amministrativi legati all'attuazione del Piano e la centralità dell'azione di tali Enti rendono necessario autorizzare **budget assunzionali**,*

come è stato previsto per le amministrazioni centrali;

- *Altrettanto necessario appare garantire l'adeguatezza di budget destinati alla diffusione della conoscenza delle opportunità legate al Piano (sul modello dei PON derivanti dai fondi strutturali);;*

- *Occorre garantire, per ragioni di efficienza, la **complementarità e il coordinamento tra il PNRR e altri programmi di investimenti** come la Strategia per le aree interne 2021-2027 e i Piani urbani di mobilità sostenibile;*
- *È necessario monitorare l'andamento della crescita alla stregua degli indicatori SDG di Agenda 2030 con la partecipazione attiva dei cittadini.”*

D. Come valuta il ruolo dei revisori legali nelle varie fasi dei processi del PNRR?

“I revisori dei conti negli ultimi anni hanno avuto un ruolo fondamentale per gli enti e le imprese dove operano ma anche per la società tutta, ruolo che crescerà ancor di più con l'implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in particolare a supporto della governance degli enti pubblici e nelle procedure attuative. I revisori che fanno un gran lavoro dietro le quinte dei processi decisionali svolgono una funzione delicata e strategica al tempo stesso.”



La redazione e la revisione dei bilanci degli Enti del Terzo Settore

nel 2022 piena applicazione dei principi del Codice degli ETS



Ciro Monetta - Presidente Inrl
Paolo Mauriello - Componente Commissione Mef

La disciplina dei bilanci degli Enti del Terzo Settore è ad oggi completata anche nelle sue fasi applicative, dopo anni di sviluppi e interpretazioni delle molteplici norme che hanno disciplinato il settore. Spetta ora agli operatori procedere con la redazione e, dove previsto, la revisione, dei bilanci, nel rispetto di linee guida, in realtà applicabili già nel 2021 (seppure con regolamentazione completata nel corrente esercizio) ma che dovranno essere rispettate, senza alcun dubbio, nei bilanci dell'esercizio 2022.

Nei primi mesi del 2022 sono stati definiti tutti gli aspetti connessi alla disciplina della redazione e della revisione dei bilanci del Terzo settore. In materia di redazione del bilancio le prime indicazioni sono state fornite dal Codice del Terzo Settore (il Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017) che all'art.13.1 disciplina i criteri di contabilità da adottare, prescrivendo la redazione del bilancio secondo il principio di competenza e non il principio di cassa, applicabile solo agli enti di dimensioni minori: *“Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.”* Le indicazioni del Codice degli ETS rappresentano un punto fermo per uniformare le molteplici e spesso

contrastanti prassi applicate nel settore, ma non erano sufficienti in quanto non fornivano né schemi di bilancio né i principi contabili da applicare. Lo stesso art.13.1 al comma 3 riporta *“il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.”*

Il 5 marzo 2020 il Ministero del Lavoro ha emesso il Decreto in oggetto, comprensivo degli Schemi di bilancio e di linee guida, riportate nell'Introduzione dal Decreto: *“La predisposizione del bilancio d'esercizio degli enti di cui all'art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 117/2017 è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore. L'ente dà atto nella relazione di missione dei principi e criteri di redazione adottati. La redazione del rendiconto per cassa è ispirata ai principi e ai criteri sopra richiamati, in quanto applicabili.”* Il riferimento al codice civile permette di fornire un quadro organico circa i criteri di redazione dei bilanci degli ETS, tuttavia il codice civile non disciplina aspetti caratteristici di tali bilanci, quali le transazioni non sinallagmatiche (erogazioni liberali, raccolta fondi, ecc). Tali limitazioni e più in generale l'assenza di principi contabili di riferimento nella redazione del bilancio degli ETS non permettevano ancora l'applicazione di criteri omogenei

tra i vari Enti: solo l'individuazione di tali principi avrebbe permesso di individuare una disciplina completa ed omogenea nella redazione del bilancio.

In materia di revisione contabile, l'assenza di principi per la redazione del bilancio rendeva impossibile al revisore l'emissione di una relazione di revisione ex dlgs n.39/2010, ciò in quanto mancavano le norme di riferimento ("i principi contabili") in base alle quali il revisore si esprime circa la "rappresentazione veritiera e corretta".

L'assenza di principi di riferimento, in uno ai dubbi circa la decorrenza degli obblighi di redazione del bilancio per gli Enti non ancora iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS"), rendeva obbligato un ulteriore intervento regolamentare, pervenuto a febbraio 2022 con l'emissione da parte dell'OIC del documento n.35: il Principio Contabile degli ETS. Tale principio ha lo scopo di disciplinare i criteri per: (i) la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto e (ii) la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo Settore: il riferimento è ai casi tipici dei bilanci degli ETS: le transazioni non sinallagmatiche (erogazioni liberali, raccolta fondi, contributi pubblici), la rilevazione di quote associative e apporti da soci fondatori nonché le svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali.

E' con questo documento, applicabile ai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021, che si completa l'iter di redazione dei principi contabili applicabili al bilancio degli ETS. A ciò si aggiunge la Nota 5941 del 5 aprile 2022 del Ministero del Lavoro a chiarimento dell'art.13 del CTS, dove si chiarisce in maniera definitiva che gli ETS sono tenuti ad applicare i modelli di bilancio a partire dall'esercizio 2021. I tempi di definizione dei principi contabili di riferimento (inizio 2022) non hanno permesso a tutti gli ETS una loro puntuale applicazione nel bilancio 2021, ma il bilancio dell'esercizio in corso deve essere necessariamente redatto secondo il combinato disposto delle norme di legge richiamate nel Codice del Terzo Settore e del Principio Contabile n.35.

In parallelo con l'evoluzione normativa circa la redazione del bilancio si è sviluppata la disciplina relativa alla revisione del bilancio degli ETS. Il punto di partenza è anche in questo caso il Codice del Terzo Settore che all'art.31 indica che: "*Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due*

esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 (che disciplina appunto i patrimoni destinati ad uno specifico affare)."

2. I CHIARIMENTI SULLA REVISIONE LEGALE NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Il Decreto del Ministero del Lavoro del 5 marzo 2020 ha chiarito che il riferimento a revisione legale va inteso quale revisione svolta ai sensi del Dlgs n.39/2010, con l'applicazione dei principi di revisione internazionali ISA Italia. Tale specificazione non era comunque sufficiente a indirizzare l'attività del revisore in quanto non vi era un completo quadro normativo di riferimento nella redazione del bilancio, in altri termini (come già indicato) mancava il set di principi di cui il revisore doveva verificarne l'applicazione. Tale limitazione è superata nell'esercizio 2021, con la già indicata definizione dei principi contabili per gli ETS, che fornisce le linee guida per la piena applicazione dell'attività di revisione legale, tali indicazioni sono fornite anche da Assirevi nel documento di ricerca n.244 di aprile 2022.

Anche in questo caso l'esercizio 2021 ha rappresentato un momento di rodaggio per l'attività di revisione, in attesa del puntuale recepimento all'interno degli ISA Italia delle specifiche attività relative agli ETS: tale recepimento avverrà con l'adozione degli ISA Italia.

Alla fine del lungo e talvolta tortuoso percorso indicato, possiamo oggi riferirci ai bilanci del terzo settore e alla loro revisione alla stregua dei bilanci delle società commerciali, del resto gli ETS hanno acquisito sempre più rilevanza nelle attività produttive del nostro paese, pur non avendo essi scopo di lucro.

La piena applicazione dei principi statuiti dal Codice del Terzo settore prevede la redazione del bilancio economico-patrimoniale per la stragrande maggioranza degli ETS, considerando i bassi limiti dimensionali (Euro 220.00 di entrate) previsti per la redazione del bilancio di cassa dall'art.13.1.

Allo stesso modo l'obbligo di revisione è relativo ad una elevata percentuale di ETS: si fa riferimento a quelli sopraindicati, soggetti a revisione legale ai sensi dell'art.31, ma anche a quelli che devono dotarsi di organo di con-

trollo es art.30 comma 2 del Codice: *“Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.”* Come specificato al successivo comma 6, l’organo di controllo, alla stregua di quanto accade nelle società commerciali, svolge attività di vigilanza circa l’osservanza del-

la legge e dello statuto e il rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. *L’organo di controllo esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.* In altri termini gli ETS, quando non obbligati alla revisione legale, sono comunque soggetti al controllo contabile e quindi all’attività di revisione, seppur non disciplinata dal Dlgs n.39/2010.



LA FOTONOTIZIA

*Si è tenuto a Paola (Cosenza) il corso di aggiornamento sui Principi di Revisione Isa Italia, organizzato dall’INRL, Istituto Nazionale Revisori legali, dall’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall’Università della Calabria (Unical) Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche. All’evento formativo hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente dell’INRL **Ciro Monetta**, il Consigliere ODCEC Paola e Presidente Commissione Pari Opportunità, **Michela Rizzaro**, il Consigliere Nazionale CNDCEC con delega alla revisione legale, **Gianluca Ancarani**, il Presidente dell’ODCEC di Paola, **Fernando Caldiero**, **Nazareno Di Renzo** Delegato Finanza Agevolata ed i membri della Commissione Isa Italia presso il Mef **Vincenzo Cardo**, e **Gianluca Nappo**.*

Società Benefit moda o cambio di paradigma? La rendicontazione di impatto

2° parte



Simona Pastorino, *Responsabile Internal Audit Gruppo Be Shaping The Future SpA*
Luca Londer, *Sustainability Manager di Be Shaping the Future SpA*

Nel precedente articolo, pubblicato sul numero 5, anno 3, settembre/ottobre 2022, de “Il Giornale del Revisore”, sono stati analizzati i benefici derivanti dall’adozione dello status di Società Benefit ed è stato esaminato il ruolo del Responsabile dell’Impatto.

In questo secondo articolo procederemo esaminando gli *obblighi di rendicontazione della Società Benefit*.

Come anticipato precedentemente, la norma italiana è molto chiara nel richiedere alla Società Benefit di misurare e rendicontare annualmente l’impatto generato. Come riportano i commi 382 e 383 dell’art. 1 della legge n.208/2015, le Società Benefit sono obbligate a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del Beneficio Comune, da allegare al bilancio societario (e quindi da depositare presso il Registro delle Imprese) e da pubblicare sul sito web della società ove esistente, dopo un iter di approvazione che si assume analogo a quanto previsto per il bilancio di esercizio.

La Relazione di Impatto riveste un ruolo fondamentale in termini di analisi delle attività condotte ed è il risultato dell’impegno che ogni anno l’azienda assume nei confronti dei propri stakeholder.

Tale relazione deve includere:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune, dei risultati ottenuti e delle eventuali circostanze che ne hanno comportato l’impedimento o il rallentamento;
- b) la valutazione dell’impatto generato, utilizzando uno standard di valutazione esterno che abbia le caratteristiche descritte nell’allegato 4 annesso

alla legge e che comprenda le aree di valutazione identificate nell’allegato 5;

- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

Dal suddetto testo si evince immediatamente come la c.d. Relazione di Impatto sia strettamente connessa con lo standard di valutazione. Come già indicato nel precedente articolo, esistono diverse metodologie per la misurazione di impatto riconosciute dalle prassi, la cui scelta è legata alle specifiche esigenze di ciascuna Società Benefit. Il legislatore, probabilmente al fine di evitare una “iper-normazione” in materia di Società Benefit, ha lasciato libera la scelta dello standard di rendicontazione demandando al mercato ed alle imprese la selezione di quello più confacevole. Ha, in ogni caso, introdotto i criteri per la selezione dello standard precisando le caratteristiche che deve possedere.

Lo standard di valutazione deve infatti essere:

1. esauriente e articolato nel valutare l’impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti/associazioni ed altri portatori di interesse;
2. sviluppato da un ente che non sia controllato dalla Società Benefit o collegato con la stessa;
3. credibile, perché sviluppato da un ente che: [a] ha accesso alle competenze necessarie per valutare l’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso; b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard,

prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica;

4. trasparente, perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare: a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso; b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione; c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione; d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard; e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

Il legislatore determina poi, nell'allegato 5, le aree di analisi da sottoporre alla valutazione dell'impatto che di seguito vengono elencate:

1. Governo d'impresa, per la valutazione del grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
2. Lavoratori, per la valutazione delle relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
3. Altri portatori d'interesse, per la valutazione delle relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
4. Ambiente, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

La struttura della reportistica rimane libera e demandata ad ogni singola società. In generale la relazione annuale dovrebbe presentare con chiarezza la performance dell'azienda nell'avanzamento delle attività pianificate per il raggiungimento del beneficio comune, ma anche e soprattutto i risultati ottenuti e misurati in termini di effettiva realizzazione del beneficio stesso. Il documento dovrebbe essere integrato da una esauriente nota metodologica che riporti gli standard applicati ed i principi adottati, esplicitando il grado di conformità agli stessi.

La normativa non prevede obblighi di certificazione della Relazione di Impatto che rimane pertanto un'opzione volontaria della società. Al fine di ridurre l'autoreferenzialità ed incrementare il grado di affidabilità e credibilità delle informazioni rendicontate, per la Società Benefit potrebbe essere opportuno valutare la possibilità di sottoporre la Relazione di Impatto ad un processo di assurance esterno, funzionale alla verifica della coerenza e correttezza rispetto ai requisiti di legge ed agli standard di reporting utilizzati. Tale certificazione può essere utile anche per rafforzare il presidio di conformità della Società Benefit rispetto alle disposizioni a cui è assoggettata in materia di pubblicità ingannevole (D.Lgs. n. 145/2007) e di Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005).

A tal proposito è anche importante sottolineare che, se la società vuole sottoporsi ad un processo di assurance, non tutti gli standard e i framework possono essere assoggettati ad attività di certificazione esterna.

Le Società Benefit che, alla luce delle prossime evoluzioni della normativa europea sul Corporate Reporting non finanziario (es. CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive), ricadranno nell'obbligo di rendicontazione delle informazioni non finanziarie ed in quello di revisione della relazione da parte di un ente terzo, dovranno quindi essere particolarmente attente nella scelta dello standard di valutazione.

Nel 2015 il legislatore italiano ha lasciato piena autonomia alle Società Benefit nella scelta dello standard di rendicontazione, delegando al mercato ed alle imprese la selezione della metodologia più idonea a rappresentare la generazione del beneficio comune. In questo modo si è evitato di imporre in maniera esogena uno standard di rendicontazione che avrebbe potuto imbrigliare gli obiettivi di sostenibilità delle aziende frenando l'espansione della Società Benefit, che ricordiamo essere un modello virtuoso e migliorativo di fare impresa che si basa su un processo trasformativo volontario ed endogeno all'impresa.

Lo scenario di riferimento del reporting non finanziario è adesso cambiato in maniera rilevante rispetto al 2015: c'è infatti una maggiore attenzione della collettività e delle imprese ai temi della sostenibilità, grazie anche all'accelerazione impressa dal "Green New Deal" europeo (2019) prima e poi dai piani di ripresa e resilienza nazionali (es. PNRR italiano), dai regolamenti finanziari sulla sostenibilità (SFDR, Tassonomia Europea) e dalle altre normative sovra-nazionali. Come conseguenza si prospetta all'orizzonte il rischio, per tutte le aziende comprese le Società Benefit, di una iper-normazione dovuta alla proliferazione

e sovrapposizione di standard e di obblighi di rendicontazione. Allo stato attuale, infatti, non è ancora possibile stabilire se ed in quale misura i diversi documenti (Relazione di Impatto, Nuovo reporting non finanziario) potranno sovrapporsi ed integrarsi o, al contrario, si dovrà produrre reportistiche distinte per le Società Benefit.

Questa iper-normazione potrebbe non solo frenare l'espansione delle Società Benefit, ma avere conseguenze negative sull'impegno spontaneo di tutte le altre aziende

nel perseguire obiettivi di sostenibilità e di beneficio comune.

Il problema è noto agli enti regolamentatori ed alle istituzioni competenti in materia, è auspicabile quindi che si avvii in tempi brevi una fase di razionalizzazione e convergenza degli standard e del reporting non finanziario e di impatto, che porti, su scala nazionale ed europea, alla definizione di un quadro giuridico che veda protagoniste le Società Benefit.



La proposta della ‘Matrice 6 Quadranti’ per una visione intuitiva sulla solvibilità e continuità aziendali



di Luca Di Genova – Corporate Credit Analyst presso Istituto bancario Italiano

1.1 PREMESSA

L'elaborato individua un trade off volto a combinare le esigenze dettate dalle Linee Guida dell'European Banking Authority (Eba), in riferimento alla solvibilità aziendale, e le indicazioni dell'Odcec Italia in relazione alla riforma della crisi d'impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – con focus sugli indici di allerta di cui all'art. 13).

Infatti, se le Linee Guida Eba, da un lato, appaiono incentrate - in riferimento al calcolo del Dscr - su valori economici che mostrano l'assenza della considerazione del cash flow operativo e dei flussi di cassa generati dalla gestione del circolante operativo, le indicazioni dell'Odcec1 Italia, dall'altro lato, prediligono, invece, un approccio più rivolto alla valutazione del flusso di cassa operativo. Congiungere, dunque, entrambi gli indici Dscr può consentire di avere una visione intuitiva e chiara della situazione attuale e futura dell'assetto aziendale di volta in volta esaminato.

L'analisi svolta si caratterizza per la proposta di una matrice che “matcha” i due diversi Dscr (Europeo vs Italiano) facendone emergere la possibile complementarità e definendo poi anche un rating² riferito all'intervallo di tempo considerato. I due valori vengono, inoltre, messi a paragone con un indice, elaborato ad hoc e chiamato ai fini di questa analisi “DTV – Debt To Value ratio”.

La matrice, composta da sei quadranti (perciò chiamata “Matrice 6Q”), si prefigge l'obiettivo di rappresentare in maniera sintetica ed immediata le possibili dimensioni


aziendali, mettendo in relazione la DIMENSIONE ECONOMICA e quella FINANZIARIA con la DIMENSIONE DEL VALORE di mercato attraverso il rapporto Debt To Value. Quest'ultima dimensione va vista come un'estensione dinamica della DIMENSIONE AZIENDALE TEMPO intesa come rapporto Pfn/Ebitda.

Partendo dalla constatazione che ciascuno dei menzionati approcci, da rispettare ciascuno nel proprio contesto di riferimento, pur nella loro rispettiva validità, possono comportare un'analisi parziale, se presi singolarmente, dello scenario economico finanziario dell'azienda considerata, s'intende combinarli ai fini di una analisi più completa, che si giovi del loro apporto complementare e che si arricchisca anche dell'indice DTV- Debt To Value, espressione della ulteriore dimensione aziendale del valore.

1.2 LA MATRICE 6 QUADRANTI - 6Q -

Viene proposta, dunque, una matrice, denominata “Matrice 6 quadranti”, poiché composta da sei quadranti, che vede sul versante delle ordinate il valore del Dscr Eba e/o del Dscr Odcec e sul versante delle ascisse il rapporto del debito bancario attuale/futuro sul valore di mercato dell'azienda, calcolato con il metodo dei multipli (Ebitda*valore) (Figura 1). I valori devono essere calcolati sia al tempo x che al tempo x+1, x+2... con approccio forward looking, per capire lo stato attuale dell'impresa e la condizione che si determinerà o si potrebbe determinare in futuro.

Figura 1. Matrice 6Q, asse delle ascisse e delle ordinate.



La composizione del versante delle ordinate ci permette di avere un valore più rappresentativo per la parte economica del bilancio (DSCR EBA) e dall'altra un valore che aggiunge in maniera preponderante la parte finanziaria (DSCR ODCEC). Il valore dell'ordinata va da 0 a 23, considerando che il valore 1 pone i flussi della società uguali ai gravami (Figura 1).


Per la parte delle ascisse, la matrice 6 Q prevede un indice che vede al numeratore il rapporto del debito bancario attuale/futuro ed al denominatore il valore attuale/futuro dell'azienda calcolato con il metodo dei multipli. L'indice è una sorta di LTV (loan to value) aziendale, che può essere visto come un DTV – Debt To Value ratio –. Il valore di prima soglia è indicato con l'80% del rapporto DTV; poi

c'è la soglia limite del 100% e oltre fino al 200% (Figura 1). Il valore della prima soglia dell'indebitamento può essere spostato anche a seconda di specifiche logiche di settore o di esigenza dell'analista.

Il posizionamento in uno specifico quadrante al tempo T0 indica la posizione attuale dell'impresa, che vista in prospettiva forward looking (T1,T2,T3...Tn) in base, per esempio, ad una richiesta di concessione di credito oppure in ottica di continuità aziendale, mostra la sua ipotetica futura evoluzione.

Nella figura2 sottostante possiamo vedere la Matrice 6 Q con le specifiche per il posizionamento nel singolo quadrante.

Figura2. Matrice 6Q. Posizionamento singoli quadranti.



Il posizionamento in ogni quadrante indica un determinato momento, che identifica la situazione dell'impresa analizzata, e dipende dai flussi al servizio del debito e dall'indebitamento finanziario in quel momento specifico. Di seguito la descrizione in dettaglio delle specifiche di ogni singolo quadrante.

QUADRANTE OTTIMALE - 1 - Il primo quadrante in alto a destra, di colore verde, rappresenta la situazione migliore, in cui l'indebitamento bancario dell'azienda non supera l'80% del valore di mercato (rappresentato dall'Enterprise Value) ed il Dscr (eba oppure Odcec oppure entrambi - a seconda di come si preferisce) supera l'unità. Quanto più la posizione è spostata in alto verso destra, migliore è la situazione dell'impresa.

QUADRANTE DA VALUTARE - 2 - Il secondo quadrante in basso a destra, di colore rosa chiaro, rappresenta una situazione non proprio positiva ma da valutare, in cui l'indebitamento bancario dell'azienda non supera l'80% del valore di mercato (rappresentato dall'Enterprise Value) ed il Dscr (eba oppure odcec oppure

entrambi - a seconda di come si preferisce) non supera l'unità. Più la posizione è spostata in alto verso la destra del quadrante e migliore è la situazione dell'impresa, seppur rimanendo nel quadrante che non è mai ottimale. Quando l'impresa giace in questo spazio vanno valutati il motivo dell'insufficienza dei flussi, lo stato del settore attuale e futuro, la finalità dell'eventuale richiesta di finanziamento ed i risvolti futuri economico/finanziari e di business.

QUADRANTE LIMITE - 3 - Il terzo quadrante in alto al centro, di colore arancione, rappresenta una situazione da valutare con prudenza, in cui l'indebitamento bancario dell'azienda supera l'80% del valore di mercato ma non il 100% (rappresentato dall'Enterprise Value) ed il Dscr (Eba oppure Odcec oppure entrambi - a seconda di come si preferisce) supera l'unità. Più la posizione è spostata in alto verso la destra del quadrante e migliore è la situazione dell'impresa, comunque rimanendo nel quadrante che non è mai ottimale. Quando l'impresa giace in questo spazio vanno valutati il motivo dell'elevato indebitamento attuale, lo stato del settore attuale e futuro, la finalità della richiesta di finanziamento ed i risvolti futuri

economico/finanziati e di business.

L'indebitamento bancario in questo quadrante supera l'80% del valore dell'azienda EV, quindi una concessione finanziaria errata, in questa fase, potrebbe portare ad una probabile difficoltà nel recuperare quanto concesso.

 → **QUADRANTE MOLTO INCERTO TENDENZIALMENTE NEGATIVO - 4** - Il quarto quadrante in basso al centro, di colore rosa rappresenta una situazione tendenzialmente negativa, che potrebbe comunque essere attentamente valutata con esito non necessariamente negativo, in cui l'indebitamento bancario dell'azienda supera l'80% del valore di mercato ma non il 100% (rappresentato dall'Enterprise Value) ed il Dscr (Eba oppure Odcec oppure entrambi - a seconda di come si preferisce) non supera l'unità. Più la posizione è spostata in alto verso la destra del quadrante e migliore è la situazione dell'impresa, pur rimanendo nel quadrante che non è ottimale. Quando l'impresa giace in questo spazio vanno valutati il motivo dell'elevato indebitamento attuale, il motivo dell'insufficienza dei flussi, lo stato del settore attuale e futuro, ed è fondamentale valutare la finalità dell'eventuale richiesta di finanziamento e soprattutto i risvolti futuri economico/finanziari e di business. L'indebitamento bancario in questo quadrante supera l'80% del valore dell'azienda EV, quindi una concessione errata in questa fase potrebbe portare ad una elevata probabilità di difficoltà nel recuperare quanto concesso.

 → **QUADRANTE MOLTO PIU' CHE INCERTO/NEGATIVO - 5** - Il quinto quadrante in alto a sinistra, di colore giallo, rappresenta una situazione tendenzialmente negativa, che potrebbe comunque essere attentamente valutata con esito non negativo dell'analisi, in cui l'indebitamento bancario dell'azienda supera il 100% del valore di mercato (rappresentato dall'Enterprise Value) ed il Dscr (Eba oppure Odcec oppure entrambi - a seconda di come si preferisce) supera l'unità. Più la posizione è spostata in alto verso la destra del quadrante e migliore è la situazione dell'impresa, ma rimanendo comunque nel quadrante ad elevato rischio.

Quando l'impresa giace in questo spazio vanno valutati il motivo dell'elevatissimo (tranne se giustificato dal settore o dall'età di vita dell'impresa stessa) indebitamento attuale, lo stato del settore attuale e futuro, ed è fondamentale valutare molto attentamente la finalità della richiesta di finanziamento e soprattutto i risvolti futuri economico/finanziari di business. L'indebitamento bancario in questo quadrante supera il 100% del valore dell'azienda EV, quindi una concessione errata in questa fase potrebbe portare a

risvolti decisamente negativi anche nel brevissimo periodo. Più ci sposta verso sinistra, più la matrice evidenzia un'analisi più circospetta e la necessità di valutazioni più serrate quanto al rischio e alla solvibilità, ferma restando la possibilità di concedere in concreto quanto richiesto all'azienda sulla base della attenta ponderazione delle circostanze specifiche.

 → **QUADRANTE ASSOLUTAMENTE NEGATIVO - 6** - Il sesto quadrante in basso a sinistra, di colore rosso, rappresenta una situazione del tutto negativa, che lascia margini di valutazione solo in pochi e determinati casi (ad esempio se già si è portatori di rischio nella stessa impresa con credito già concesso), in cui l'indebitamento bancario dell'azienda supera il 100% del valore di mercato (rappresentato dall'Enterprise Value) ed il Dscr (Eba oppure Odcec oppure entrambi - a seconda di come si preferisce) non supera l'unità. Il caso rappresenta la fattispecie peggiore: assenza di flussi e valore aziendale più che logorato.

Quando l'impresa giace in questo spazio vanno valutati globalmente il *motivo dell'elevatissimo indebitamento attuale*, lo stato del settore attuale e futuro, ed è fondamentale valutare la finalità della richiesta di finanziamento e *soprattutto i risvolti futuri economico/finanziari di business*. L'indebitamento bancario in questo quadrante supera il 100% del valore dell'azienda EV, che con l'inadeguatezza dei flussi al servizio del debito fa valutare l'eventuale possibilità della concessione soltanto in pochissimi casi.

Tendenzialmente quando l'azienda si posiziona sia al tempo t_0 che al tempo t_1, t_2, \dots, t_n quindi nei relativi forecast, nei quadranti 5 e 6 qualsiasi inizio di nuovo rapporto d'affari è sconsigliato.

1.3 RISVOLTI APPLICATIVI: UN ESEMPIO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA "MATRICE 6Q"

Nell'attuale scenario economico può manifestarsi spesso l'esigenza di rispondere in tempi brevi, dando un primo feedback, a richieste sullo stato di un'azienda per capire se un'operazione o un progetto possano essere bene improntati e portati avanti o debbano essere deposti/postergati⁷. Nella *tool box* utile allo scopo ci si può servire di questa matrice con l'obiettivo di riuscire a sintetizzare sia lo stato attuale che quello futuro dell'azienda, in riferimento alla soglia del debito bancario sul valore di mercato al relativo tempo t_n di valutazione, e la capacità dell'azienda analizzata di generare flussi di cassa derivanti sia dal conto economico sia dalla gestione del circolante per sostenere i relativi gravami in essere o futuri.

Figura 3. Esempio di posizionamento dell'impresa nella matrice 6Q.




Tabella 1. Valori quadriennali, attuali e previsionali, dell'impresa Alfa Spa

ALFA Spa	2020	2021	2022	2023
Debito banca/Ev (DTV)	90%	75%	60%	50%
DSCR EBA ●	1,2	0,8	2	1,8
DSCR ODCEC ●	0,8	1,2	1,5	1,2

Ipotizziamo che la società Alfa Srl debba effettuare un investimento all'inizio del 2020 - tempo t0.

Nel 2019 si effettua la valutazione del progetto, si valutano i mezzi propri necessari, i mezzi di terzi reperiti tramite ricorso al credito bancario, i flussi generati dall'investimento e quelli già creati dal business attuale della società. Si arriva quindi a designare una situazione come quella nella *tabella 1* che porta il valore della società del DTV al 2020 pari al 90%, che scende al 75% nel 2021, ancora al 60% nel 2022 per arrivare al 50% nel 2023. Questo già dice che il debito banca sul valore della società scende (presumendo in questo caso che il valore della società, l'E.V., rimanga sostanzialmente costante dal 2020 al 2023) e quindi la società non prevede di contrarre altro debito banca nel periodo considerato.

Il valore DTV viene riportato (in colore rosso) sulle ascisse come nella *figura 3*.

Per la parte delle ordinate, nella matrice 6 Q andiamo a rappresentare due diversi valori: il Dscr Eba e il Dscr Odcec. Il Dscr "Eba", come si evince dal nome, fa riferimento all'indice Dscr dettato dalla Bce ed è, per le tematiche dei flussi, sia del sistema bancario Italiano che di quello Europeo, mentre il Dscr "Odcec" fa riferimento all'indice

Dscr dettato dal CNDCEC che è l'indice principale, salvo eventuali modifiche apportate in itinere, in riferimento al *d.lgs. n. 14/2019 recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*. 18 Si rimanda al documento redatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 20 ottobre 2019 "CRISI D'IMPRESA GLI INDICI DELL'ALLERTA", che riporta le due formule riferite al Debt service coverage ratio (DSCR).

L'indice Dscr, avendo due formule diverse, presenta valori diversi, come notiamo facilmente nell'esempio riportato in *tabella 1*.

Il calcolo del Dscr Eba (Ebitda/servizio del debito complessivo), come da indicazione Eba nel final report – guidelines on loan origination and monitoring, considera come valore al numeratore il solo valore economico dell'Ebitda e non considera la gestione del capitale circolante operativo e le variazioni che quest'ultimo può quindi portare sul flusso di cassa al servizio del debito. Questo aspetto, nella matrice, viene compensato dal Dscr Odcec che prevede due approcci diversi.

Dalla matrice 6Q in questo esempio, in riferimento al quadriennio considerato, vediamo che il Dscr Eba si colloca nel 2020 nel quadrante 3, nel 2021 nel quadrante

2, e quindi è di poco inferiore all'unità, e nell'ultimo biennio 2022/2023 nel quadrante 1, che è quello ottimale.

Nello stesso esempio, il Dscr Odecec nel 2020 risulta leggermente inferiore all'unità posizionandosi nel quadrante 4, poi nell'ultimo triennio 2021/2023 si colloca nel quadrante 1.

Questo ci dice che l'azienda nel quadriennio 2020-2023 riporterà un flusso sui gravami da Dscr Eba (che presuppone per genesi della formula che tutti i ricavi siano incassati e che tutti i costi siano pagati), sempre superiore all'unità, tranne nel 2021 con un indicatore pari allo 0,80. Essendo quest'ultimo di poco inferiore all'unità, con una buona gestione del circolante confermata dal Dscr Odecec, la società analizzata riuscirà a far fronte ai gravami attuali e futuri.

La matrice ci dice anche che nel 2020 la gestione del circolante porterà la cassa nel breve termine a non essere pienamente sufficiente a remunerare i gravami in essere, quindi bisogna capire se si può agire su alcune voci del circolante operativo, allungando alcuni pagamenti

ed immettendo la liquidità necessaria, oppure se è più conveniente, per esempio, aggiungere qualche mese di preammortamento all'ipotetico finanziamento in richiesta per riportare anche il Dscr Odecec 2020 al di sopra dell'unità. Si precisa che sulle ascisse il valore DTV= Debito banca/ Enterprise value vede al numeratore il debito bancario, in quanto è stato principalmente pensato per le imprese PMI, ma, in caso l'analista lo ritenesse opportuno, può essere preso al numeratore l'intero debito finanziario o la posizione finanziaria netta (DTV= Debito finanziario/ Enterprise value; DTV= posizione finanziaria netta/ Enterprise value).

In linea generale la matrice 6Q esprime a livello visivo la condizione migliore dell'azienda considerata: quanto più il posizionamento all'interno della matrice si mostra alto verso destra, tanto è migliore la situazione (Quadrante 1); allo stesso modo il posizionamento migliore all'interno di ogni singolo quadrante è rappresentato dalla parte più alta verso destra.



La cybersecurity e l'attività professionale



di Renato Goretta – Gesta Srl Società Benefit

Quando parliamo di cybersecurity o cybercrime e, comunque, più in generale di strumenti digitali – argomento decisamente vasto e dalle mille sfaccettature – dobbiamo essere consapevoli che il confine tra vita privata e vita professionale è divenuto sempre più labile. Potremmo parlare a lungo per comprendere se questa riduzione, per non dire promiscuità, degli spazi fisici e temporali sia un bene oppure una disgrazia ma difficilmente riusciremo a trovare una risposta soddisfacente e definitiva. È semplicemente un dato di fatto col quale ognuno di noi si confronta, cercando di trovare un proprio equilibrio, molto spesso, e questo è il problema, trascurando gli importanti temi legati alla sicurezza informatica diventati ancor più critici a causa del Covid, per tutti gli aspetti legati allo smart working e all'effettività dei presidi tecnico-organizzativi di sicurezza sui nostri dispositivi e sulle nostre reti internet (casa, ufficio, spazi di co-working) e dell'aggressione Russa all'Ucraina che vede, collateralmente, all'opera vere proprie organizzazioni di hacker che attaccano le infrastrutture sensibili (cyberwar) e centinaia di migliaia di hacker "minori" che attaccano aziende, studi professionali, privati. Su quest'ultimo punto è intervenuta la Consob che «si attende anche che i revisori e gli organi di controllo prestino particolare agli impatti del conflitto. Particolare attenzione va dedicata inoltre alla valutazione dei rischi connessi alla cybersecurity. Si segnala, pertanto, l'opportunità di predisporre adeguati ed efficaci presidi organizzativi e tecnici volti alla mitigazione di tale rischio, anche prevedendo il

rafforzamento dei flussi informativi con gli organi di controllo.¹»

Solo nel 2021² gli attacchi informatici sono aumentati del 10% nel mondo dei quali il 21% in Europa. Un fenomeno ancor più preoccupante in quanto il dato è precedente all'inizio della guerra.

Da ciò discende che la trattazione di questa importante questione – la cybersecurity – deve, per forza, andare dalla sicurezza del perimetro nazionale, che può essere violato; alla continuità aziendale, che può essere pregiudicata; allo studio professionale, che può essere hackerato; al trattamento dei dati personali, che possono essere sottratti; alle fotografie delle nostre vacanze, che possono essere criptate.

Tali criticità impattano sull'attività del Revisore legale dei conti che, in adempimento a quanto prescritto dall'Art. 14 c. 2) lett. f) del D. Lgs. 39/2010 e dal principio di revisione ISA Italia 570³ deve verificare regolarmente se sussistono eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di operare in una prospettiva di continuità (going concern). Tali prescrizioni a carico del Revisore sono certamente "aggravate" dalla riforma del Codice della Crisi di Impresa⁴ che interviene anche sui compiti e sulle responsabilità dell'Organo di controllo e del Revisore legale rafforzandone il ruolo di vigilanza sull'operato degli Amministratori.

Il quadro normativo nazionale del perimetro di cybersecurity è stato recentemente completato con la pubblicazione del

¹ Fonte Repubblica, inserto Economia, 18 Marzo 2022

² Fonte rapporto CLUSIT sulla sicurezza ICT in Italia, 2022

³ Relativo alla continuità aziendale, che deriva dal principio di revisione internazionale ISA 570 Going Concern – versione Gennaio 2015, che deve essere letto congiuntamente al principio di revisione internazionale ISA Italia n. 200 "Obiettivi generali del Revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali."

⁴ Codice della crisi d'impresa, D. Lgs. 14/2019 e s.m. e i.

quarto e ultimo DPCM, il 92/2022⁵ attuativo del perimetro di cybersecurity nazionale che completa il quadro normativo dello “scudo cibernetico” italiano, avvicinando il nostro Paese al raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale per la cybersicurezza che consistono nel potenziamento della sicurezza di tutta supply chain delle infrastrutture impiegate nei servizi essenziali dello Stato.

Un passo decisivo, già anticipato proprio nella prefazione della strategia cyber in cui si legge che «... l'Italia ha costruito un ecosistema di cybersicurezza fondato sulla collaborazione tra i settori pubblico e privato. Al contributo delle istituzioni, si affianca quello attivo degli operatori economici – in particolare dei gestori delle infrastrutture da cui dipende l'erogazione dei servizi essenziali dello Stato – del mondo dell'università e della ricerca e della società civile. Tutti devono farsi parte attiva nel proteggere i propri assetti informatici, nel rispetto delle norme riconosciute a livello internazionale».

Quindi “tutti” dobbiamo farci “parte attiva” per la protezione degli assetti informatici che, com'è facile intuire, impattano significativamente sulla continuità aziendale che potrebbe essere pregiudicata direttamente dall'assenza di “precauzioni”.

Inoltre, nell'attuale, critico, contesto di trasformazione digitale è decisivo che le aziende attuino il necessario cambio di schema per gestire il binomio cybersecurity-business, adottando un approccio diretto alla prevenzione, che bilanci investimenti e rischi con le esigenze aziendali e contribuisca a conseguire gli obiettivi di business garantendo la continuità aziendale che potrebbe essere pregiudicata

sia da danni patrimoniali che, come nel caso del GDPR, da un regime sanzionatorio particolarmente significativo. Individuare le possibili cause (cyber e altre) che possono compromettere la continuità aziendale – che va letta come «l'attitudine dell'impresa a operare in un contesto di normale funzionamento per un arco temporale di almeno dodici mesi» – i monitoraggi e le misure tecnico-organizzative a presidio da inserire in un piano di continuità è un lavoro complesso, che deve essere svolto con grande attenzione, da consulenti esperti, sulla base di una precisa analisi del rischio cyber che può essere certificato da un ente terzo ai sensi della norma UNI EN ISO 22301⁶ con l'obiettivo di:

1. assicurare la “sopravvivenza” di tutte le funzioni essenziali dell'organizzazione;
2. identificare gli eventi e gli incidenti potenzialmente in grado di compromettere la continuità del business aziendale;
3. definire una struttura organizzativa in grado di reagire tempestivamente in caso di interruzioni o compromissioni dei processi di business;
4. ridurre complessivamente i rischi correlati alla continuità operativa aziendale, gestendone le conseguenze sul piano gestionale, amministrativo e legale
5. fornire al Revisore legale gli elementi oggettivi sui quali basare le proprie considerazioni

Viceversa, la perdita di continuità aziendale rappresenta il preludio di una condizione di crisi, da cui può derivare l'insolvenza dell'impresa, ovvero l'incapacità permanente e irreversibile dell'azienda di far fronte alle proprie obbligazioni.



⁵ Regolamento in materia di accreditamento dei laboratori di prova e di raccordi tra Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale, i laboratori di prova accreditati e i Centri di Valutazione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, ai sensi dell'Art 1, c. 7, lettera b), del DL 105/2019, convertito, con modificazioni, dalla L 133/2019

⁶ UNI EN ISO 22301:2019 Sicurezza e resilienza - Sistemi di gestione per la continuità operativa - Requisiti

Il regolamento per iscrizione al Registro dei Revisori di paesi terzi

Art. 1 Nel presente regolamento si intendono e vengono richiamati

- a) la direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati così come modificata dalla direttiva 2008/30/CE dell'11 marzo 2008, dalla direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 e dalla direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014;
- b) il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- c) il TUF, il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- d) il Paese terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea;
- e) il revisore di un Paese terzo: una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una società avente sede in un Paese terzo e che è diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- f) l'ente di revisione contabile di un Paese terzo: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una società avente sede in un Paese terzo e che è diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- g) il responsabile o responsabili dell'incarico ovvero il revisore o i revisori di un Paese terzo ai quali è stato conferito l'incarico di revisione legale e che firmano la relazione di revisione; nel caso in cui l'incarico di revisione legale sia stato conferito ad un ente di revisione contabile, il revisore o i revisori designati dall'ente di revisione contabile come responsabili dell'esecuzione della revisione legale e che firmano la relazione di revisione;
- h) la rete: la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore o un ente di revisione contabile di un Paese terzo che è finalizzata alla cooperazione e che: persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o ancora l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali;
- i) la sezione: vale a dire la «sezione revisori o enti di revisione contabile di Paesi terzi» istituita nel Registro dei revisori legali, relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, di cui all'articolo 34, del decreto;
- l) la parte A: l'apposita parte della sezione del registro dei

revisori legali nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformità all'articolo 45, della direttiva;

- m) la «parte B»: l'apposita parte della sezione del registro dei revisori legali nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformità all'articolo 36 del decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformità all'articolo 46 della direttiva.

Art. 2. Sezione relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi

1. È istituita nel registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita sezione separata denominata «sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi», relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto.
2. La sezione di cui al comma 1 è distinta in due parti: 1) parte A, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformità all'articolo 45, della direttiva; 2) parte B, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto, in conformità all'articolo 36, del decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformità all'articolo 46 della direttiva.
3. Per ciascun revisore di un Paese terzo o di ente di revisione contabile di un Paese terzo iscritto nella parte A o B sono riportate le seguenti informazioni:
 - a) le generalità e i recapiti del revisore di un Paese terzo ovvero la denominazione sociale, la forma giuridica e i recapiti dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo con l'indicazione del rappresentante legale;
 - b) i dati identificativi e i recapiti di tutti gli uffici responsabili che contribuiscono ai lavori finalizzati all'emissione delle relazioni di revisione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto;
 - c) la denominazione dell'eventuale rete di appartenenza del soggetto istante;
 - d) gli estremi di registrazione del soggetto istante in qualità di revisore o ente di revisione contabile nel paese di origine e l'indicazione dell'Autorità presso la quale il medesimo soggetto è registrato;
 - e) gli estremi di eventuali registrazioni del soggetto istante come revisore o ente di revisione contabile di Paese terzo presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area economica europea;

- f) i nominativi, le eventuali qualifiche professionali e i recapiti di tutti i membri degli organi di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile; g) i nominativi dei responsabili della revisione dei conti delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, nonché gli estremi della relativa registrazione in qualità di revisori del paese di origine e l'indicazione se tali soggetti siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva.
4. Le informazioni contenute nella sezione parte A e parte B del registro dei revisori legali sono conservate in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - registro dei revisori legali.
 5. L'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile nell'apposita sezione separata di cui al comma 1 non abilita detti soggetti all'esercizio della revisione legale in Italia.

Art. 3. Aggiornamento della sezione

1. I revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti in apposita sezione del registro dei revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione. Essi comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze qualsiasi modifica di tali informazioni entro 30 giorni dal verificarsi della modifica, e provvedono, se del caso, a presentare la relativa documentazione.
2. I soggetti istanti di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 10, per mezzo della compilazione di un apposito modulo reperibile sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze alla pagina registro dei revisori legali.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della sezione relativa ai revisori ed enti di revisione contabile di Paesi terzi.

CAPO II - ISCRIZIONE DEI REVISORI E DEGLI ENTI DI REVISIONE CONTABILE DI CUI ALL'ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL DECRETO, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 45 DELLA DIRETTIVA

Art. 4. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano relazioni di revisione riguardanti conti annuali o consolidati delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, in conformità all'articolo 45 della direttiva.

Art. 5. Condizioni per l'iscrizione

1. L'iscrizione nell'apposita sezione del registro dei revisori legali — parte A — è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) il revisore di un Paese terzo o l'ente di revisione contabile di un Paese terzo sono tenuti al rilascio della relazione di revisione riguardante i conti annuali o

- i conti consolidati delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto;
- b) il revisore di un Paese terzo è in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva;
- c) negli enti di revisione contabile di un Paese terzo, la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione o di direzione è in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva;
- d) negli enti di revisione contabile di un Paese terzo, i revisori responsabili dell'incarico, incaricati della revisione delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, sono in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva;
- e) la revisione dei conti delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, è effettuata in conformità ai principi di revisione International Standards of Auditing (ISA) emanati dall' International Federation of Accountants (IFAC) e in conformità alle regole di indipendenza di cui agli articoli 22, 22 ter e 25 della direttiva, ovvero in conformità a principi e regole equivalenti;
- f) il revisore di un Paese terzo o l'ente di revisione contabile di un Paese terzo pubblicano sul proprio sito internet una relazione di trasparenza annuale contenente le informazioni richieste dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 537/2014, ovvero ottemperano ad obblighi di informativa equivalenti;
- g) il revisore di un Paese terzo ovvero tutti i membri degli organi di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile del Paese terzo nonché i responsabili dell'incarico di entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto sono in possesso dei requisiti di onorabilità attestati secondo le modalità stabilite nell'articolo 7.

Art. 6. Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nell'apposita sezione del registro dei revisori legali — parte A, debitamente compilata e sottoscritta dal revisore o dal legale rappresentante dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo, è redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze — registro dei revisori legali.
2. La domanda contiene:
 - a) le generalità e i recapiti del revisore di un Paese terzo ovvero la denominazione sociale, la forma giuridica, i recapiti dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo con l'indicazione del legale rappresentante;
 - b) i dati identificativi e i recapiti di tutti gli uffici che contribuiscono ai lavori finalizzati all'emissione delle relazioni di revisione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto;

- c) la denominazione dell'eventuale rete di appartenenza e, in allegato, la relativa descrizione, tenuto conto della definizione di rete di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h) ;
 - d) gli estremi della registrazione del soggetto istante in qualità di revisore o ente di revisione contabile nel paese di origine e l'indicazione dell'Autorità presso la quale il medesimo soggetto è registrato;
 - e) l'indicazione circa la sussistenza a carico del soggetto istante di provvedimenti di cancellazione in qualità di revisore o ente di revisione nel paese di origine;
 - f) gli estremi delle eventuali registrazioni del soggetto istante o di precedenti rifiuti di domanda di registrazione, come revisore o ente di revisione contabile di un Paese terzo presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'area economica europea;
 - g) l'indicazione di eventuali procedimenti di registrazione pendenti in altri Stati membri dell'Unione europea o dell'Area economica europea;
 - h) l'indicazione se il revisore del Paese terzo è in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva;
 - i) i nominativi, le eventuali qualifiche professionali e i recapiti di tutti i membri degli organi di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile;
 - l) l'indicazione se la maggioranza dei membri degli organi amministrativi o direzione dell'ente di revisione contabile è in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva;
 - m) l'indicazione delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, per le quali si rilascia la relazione di revisione, con specificazione della data di inizio e fine incarico;
 - n) negli enti di revisione contabile di un Paese terzo, i nominativi dei responsabili dell'incarico di revisione dei conti delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, nonché gli estremi della relativa registrazione in qualità di revisori nel paese di origine e l'indicazione se tali soggetti siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva;
 - o) la certificazione di cui all'articolo 7, fornita dal revisore di un Paese terzo, ovvero, in caso di ente di revisione contabile di un Paese terzo dai soggetti individuati alle lettere i) e n);
 - p) l'indicazione dei principi di revisione applicati alla revisione dei conti delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto e l'indicazione se la revisione dei conti viene effettuata in conformità agli International Standards of Auditing (ISA) emanati dall' International Federation of Accountants (IFAC) ovvero a principi equivalenti; in tale ultimo caso, è fornita in allegato un'attestazione che confermi l'equivalenza dei principi di revisione utilizzati a quelli ISA;
 - q) l'indicazione dei principi e delle regole di indipendenza applicati e, in assenza della decisione di equivalenza di cui all'articolo 45, paragrafo 6, della direttiva, l'indicazione se la revisione dei conti viene effettuata in conformità a regole di indipendenza equivalenti a quelle degli articoli 22, 22 ter e 25 della direttiva o in conformità ai principi di indipendenza contenuti nel Codice di etica adottato dall' International Federation of Accountants (IFAC Code of Ethics for Professional Accountants) ovvero a principi equivalenti; in tale ultimo caso, è fornita in allegato un'attestazione che confermi l'equivalenza;
 - r) l'indicazione se, negli ultimi dodici mesi, si è proceduto alla pubblicazione sul sito internet del revisore o dell'ente di revisione contabile della relazione annuale di trasparenza contenente informazioni equivalenti a quelle richieste dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 537/2014, ovvero si intenda procedere alla predetta pubblicazione nei quattro mesi successivi alla chiusura del proprio esercizio finanziario;
 - s) una descrizione, in allegato, del sistema interno di controllo della qualità dell'ente di revisione contabile;
 - t) l'indicazione se e quando è avvenuto l'ultimo controllo esterno della qualità e gli estremi identificativi dell'Autorità che lo ha svolto, fornendo in allegato, in caso di avvenuto controllo le informazioni necessarie per comprendere gli esiti, le principali carenze riscontrate e le misure assunte dal revisore o dall'ente di revisione contabile a fronte delle stesse. Ove sussistano ostacoli giuridici alla trasmissione delle informazioni richieste, una dichiarazione del soggetto istante che contenga le motivazioni per le quali le suddette informazioni non possono essere comunicate con indicazione dei relativi riferimenti normativi;
 - u) l'elenco dei documenti allegati alla domanda.
3. La domanda di iscrizione, comprensiva dei relativi allegati e dell'attestazione di versamento del contributo di cui all'articolo 13, deve essere prodotta in lingua italiana o inglese; fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i documenti i cui originali siano redatti in una lingua diversa sono accompagnati da apposita traduzione italiana ufficiale e devono essere legalizzati o apostillati.
- Art. 7. Documentazione relativa ai requisiti di onorabilità**
1. Ai fini dei requisiti di onorabilità, i revisori di Paesi terzi e i soggetti di cui all'articolo 6, lettere i) e n) , forniscono certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non si trovi nelle condizioni che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) , del decreto. I certificati

sono corredati di un parere legale rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione medesima.

2. Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui al comma 1, ciascun interessato produce una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale conferma la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima.
3. I documenti attestanti i requisiti di onorabilità devono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

Art. 8. Istruttoria della domanda di iscrizione

1. Le domande di cui all'articolo 6 per l'iscrizione nel registro dei revisori legali sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze e per conoscenza alla Consob, e sono esaminate entro il termine di conclusione del procedimento stabilito in 180 giorni dalla data di ricezione.
2. Se viene accertato che il contenuto della domanda di iscrizione è incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze ne dà comunicazione scritta entro 30 giorni dalla ricezione al richiedente assegnando un termine non superiore a 60 giorni per inviare la documentazione eventualmente mancante alle amministrazioni di cui al comma 1. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto dal medesimo comma 1 per il compimento dell'istruttoria è sospeso.
3. Decorso, infruttuosamente, il termine di cui al comma 2 il Ministero dell'economia e delle finanze, con provvedimento motivato, dispone il diniego all'iscrizione.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, verificata la completezza della domanda e acquisito il parere motivato della Consob in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per l'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi nel registro dei revisori legali previste dall'articolo 5 come risultanti dalla documentazione trasmessa secondo le modalità indicate negli articoli 6 e 7, provvede all'accoglimento, ovvero al rigetto, con provvedimento motivato, della domanda di iscrizione.
5. L'iscrizione assunta con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 a serie speciale «Concorsi ed esami», entro il termine di cui al comma 1, è notificata al richiedente all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Per tali soggetti, il registro riporta chiaramente l'indicazione: «Iscrizione nella Sezione del Registro dei revisori legali relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - Parte A».

Capo III - ISCRIZIONE DEI REVISORI E DEGLI ENTI

DI REVISIONE CONTABILE DI CUI ALL'ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL DECRETO, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 36, DEL DECRETO, AVENTI SEDE IN PAESI TERZI CHE SONO VALUTATI EQUIVALENTI IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 46 DELLA DIRETTIVA

Art. 9. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano dichiarazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, in conformità all'articolo 36, del decreto, aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformità all'articolo 46 della direttiva.

Art. 10. Condizioni per l'iscrizione

1. L'iscrizione nell'apposita sezione del registro dei revisori legali — parte B — è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) il revisore di un Paese terzo o l'ente di revisione contabile di un Paese terzo sono tenuti al rilascio della relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto, e hanno sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformità all'articolo 46 della direttiva;
 - b) il revisore di un Paese terzo ovvero tutti i membri degli organi di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile del Paese terzo nonché i responsabili dell'incarico delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto sono in possesso dei requisiti di onorabilità attestati secondo le modalità stabilite nell'articolo 7;
 - c) sussistono le condizioni stabilite dalla Consob con il regolamento previsto dall'articolo 36, comma 4, del decreto.

Art. 11. Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nella sezione del registro dei revisori legali - parte B debitamente compilata e sottoscritta dal revisore o dal legale rappresentante dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo, è redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - revisione legale dei conti.
2. La domanda contiene le informazioni richieste dall'articolo 6, comma 2, fermo restando che la Consob, con il regolamento previsto dall'articolo 36, comma 4, del decreto, può stabilire di non applicare, in tutto o in parte, il contenuto della domanda di iscrizione.
3. La domanda di iscrizione, comprensiva dei relativi allegati e dell'attestazione di versamento del contributo di cui all'articolo 13, deve essere prodotta in lingua italiana o inglese; fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i documenti i cui originali siano redatti in una lingua diversa sono accompagnati da apposita traduzione ita-

liana ufficiale e devono essere legalizzati o apostillati.

Art. 12. Istruttoria della domanda di iscrizione

1. Le domande di cui all'articolo 11 per l'iscrizione nel registro dei revisori legali, sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze e per conoscenza alla Consob, e sono esaminate entro il termine di conclusione del procedimento stabilito in 180 giorni dalla data di ricezione.
2. Se viene accertato che il contenuto della domanda di iscrizione è incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze ne dà comunicazione scritta entro 30 giorni dalla ricezione al richiedente assegnando un termine non superiore a 60 giorni per inviare la documentazione eventualmente mancante alle amministrazioni di cui al comma 1. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto dal medesimo comma 1 per il compimento dell'istruttoria è sospeso.
3. Decorso, infruttuosamente, il termine di cui al comma 2 il Ministero dell'economia e delle finanze, con provvedimento motivato, dispone il diniego all'iscrizione.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, verificata la completezza della domanda e acquisito il parere motivato della la Consob in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per l'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi nel Registro dei revisori legali previste dall'articolo 10 come risultanti dalla documentazione trasmessa secondo le modalità indicate negli articoli 7 e 11, provvede all'accoglimento ovvero al rigetto, con provvedimento motivato, della domanda di iscrizione.
5. L'iscrizione assunta con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 a serie speciale «Concorsi ed esami», entro il termine di cui al comma 1, è notificata al richiedente all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Per tali soggetti, il registro riporta chiaramente l'indicazione: «Iscrizione nella Sezione del Registro dei revisori legali relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - Parte B».

Capo IV CONTRIBUTI

Art. 13. Contributi per l'iscrizione

I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'apposita sezione del registro dei revisori legali — parte A e parte B — relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, sono tenuti al versamento, al momento della presentazione della domanda di iscrizione di cui agli articoli 6 e 11, di un contributo fisso per le spese amministrative pari ad euro 150,00, da corrispondere secondo le modalità di versamento stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze. L'importo del contributo può essere aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura delle

spese sopra indicate.

Capo V CANCELLAZIONE

Art. 14. Cancellazione

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, acquisito il parere motivato della Consob e sentiti gli interessati, la cancellazione del revisore o dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo iscritto nella parte A o B dell'apposita sezione del registro dei revisori legali, nei casi previsti dall'articolo 5 della direttiva ovvero: a) se viene meno una delle condizioni indicate nell'articolo 5, per la parte A, o indicate nell'articolo 10 per la parte B; b) se la registrazione richiesta nel Paese di origine per l'esercizio della revisione legale è venuta meno.
2. La cancellazione del revisore o dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo è disposta altresì, con le medesime modalità di cui al comma 1, nel caso in cui non siano fornite le informazioni di cui all'articolo 3, comma 1.

Capo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15. Disposizioni finali e transitorie

1. I revisori di Paesi terzi e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, già iscritti dalla Consob, ai sensi dell'articolo 43 del decreto, nell'apposita sezione dell'Albo Speciale delle società di revisione previsto dall'articolo 161 del TUF, presentano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita domanda di iscrizione nella sezione parte A o parte B a seconda del ricorrere delle fattispecie previste, rispettivamente, dal capo II o III del presente regolamento.
2. Fino alla notificazione della decisione sull'istanza di iscrizione nella Sezione del Registro dei revisori legali, i revisori di Paesi terzi e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, già iscritti dalla Consob nella sezione dell'Albo speciale di cui al comma 1, possono continuare ad effettuare la revisione legale dei conti delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto. Continuano ad avere effetti giuridici in Italia le relazioni di revisione emesse fino alla data di iscrizione nella Sezione del registro dei revisori legali o di eventuale rigetto, dai revisori di Paesi terzi e dagli enti di revisione contabile di Paesi terzi, già iscritti nella sezione dell'Albo speciale della Consob che hanno presentato apposita domanda di iscrizione nei termini di cui al comma 1.
3. Il Capo III e le disposizioni di cui al comma 1 relative alle iscrizioni nella sezione parte B trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1601.

ENTI LOCALI

Bilancio di previsione 2023

compensazioni “creative” delle c.d. spese “correnti non ripetitive” per il “caro bollette”



di Gianfranco Ponis - Direttore del Servizio finanza, contabilità e bilanci di un Consorzio di Enti Locali - Editorialista Pubblicista, Revisore Legale

Gli Enti Locali, almeno una buona percentuale, stanno portando a termine la definizione del bilancio di previsione 2023-2025 e quindi stanno approfondendo le possibili modalità di compensazione al “caro bollette” 2023, interrogandosi anche sulla fattibilità dell’applicazione a tale specifico scopo dell’avanzo di amministrazione o sull’utilizzo di Fondi oneri spese future appositamente accantonati.

I decreti legge (e la previsione di nuovi contributi indicata nel Disegno di legge di bilancio 2023) sino ad ora adottati dal Governo per fronteggiare il “caro energia” hanno messo solo parzialmente in sicurezza i bilanci locali 2022 e 2023 e, quindi, la preoccupazione degli uffici economico-finanziari per il previsionale 2023 è davvero rilevante.

Per coprire le maggiori spese che saranno necessarie per l’approvvigionamento energetico sarà assolutamente necessario individuare leve alternative di finanziamento.

Taluni propongono (per i Comuni virtuosi che ne hanno la possibilità) di accantonare nel risultato di amministrazione 2022 delle specifiche somme per pagare gli aumenti di spesa delle bollette prevedibili nel 2023, alleggerendo così la gestione di competenza dell’esercizio 2023. Tale soluzione risulta percorribile naturalmente soltanto da quegli Enti che dispongono, ad oggi, di risorse libere sufficienti da indirizzare verso tale obiettivo, e che non sono soggetti ai limiti per l’applicazione dell’avanzo previsti dall’art. 1, commi 897-899, della Legge n. 145/2018.

In proposito dobbiamo, però, segnalare le criticità sottese alla suddetta indicazione di non aderenza con i precetti sulla contabilità economica di cui all’allegato 4/3 al Dlgs.

n. 118/2011, e con il principio Oic n. 31.

Inoltre, i maggiori stanziamenti richiesti per il pagamento dei rincari di energia elettrica e gas hanno un effetto penalizzante, in particolare, per gli Enti in ritardo nei pagamenti: da verificare (da parte del revisore) il necessitato incremento dell’accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali.

Non tutti i Comuni potranno destinare effettivamente alla copertura dei maggiori costi energetici derivanti dalla crisi internazionale che ha coinvolto gli approvvigionamenti di gas ed energia elettrica le risorse compensative statali ottenute a più riprese nel corso del 2022 per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Potenzialmente tali risorse, assieme a quelle scaturenti da: avanzi Covid, avanzi liberi, proventi da concessioni edilizie e da riscossioni di multe e parcheggi, risultano soltanto per il 2022 pienamente fruibili a copertura delle maggiori spese derivanti dalle forniture di energia elettrica e gas da iscrivere nei bilanci degli Enti.

Operativamente però non lo è per le amministrazioni che, nel corso dell’esercizio 2021, non hanno rispettato la normativa sulla tempestività dei pagamenti (che ha come caposaldi l’Indicatore di ritardo annuale di pagamento dei propri debiti commerciali e la riduzione del debito commerciale residuo rispetto all’esercizio precedente). In conformità all’art. 1, commi 862 e 863, della Legge n. 145/2018, questi Enti hanno infatti l’obbligo di stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento al Fondo

di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che, a fine esercizio, confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Il Fondo accantonato potrà essere svincolato solo nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni sui pagamenti, previste dalle lett. a) e b), del comma 859, dell'art. 1, della Legge di bilancio 2019. Il computo va condotto sulla spesa per beni e servizi (nei quali rientra il caro energia), al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Posto che la norma (comma 863) impone un obbligo di adeguamento del Fondo nel corso dell'esercizio alle variazioni degli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, è ben evidente che il "caro energia", sebbene parzialmente sterilizzato dai fondi assegnati, costringerà molti Comuni ad un cospicuo aumento dell'accantonamento al FGDC.

La rilevanza del tema impone un ulteriore approfondimento finalizzato ad un'attività di monitoraggio pianificata e puntuale.

In un contesto di particolare contingenza economico-finanziaria nazionale, determinata in parte dall'attuale contesto politico internazionale ma, soprattutto, da una spirale inflattiva generalizzata che si abbatte in maniera diretta ed indiretta su tutte le componenti di costo, le conseguenti criticità risultano gravide di pesanti effetti sui tempi di pagamento dei debiti commerciali dei Comuni e sulle misure di garanzia prescritte per gli Enti che non li rispettano: in particolare l'obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

L'art. 1, comma 862, della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), prevede uno specifico accantonamento in bilancio al Fondo garanzia debiti commerciali in misura variabile – dall'1% al 5% - degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi sostenuta nell'esercizio in corso, escludendo dalla base di calcolo della percentuale "*gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione*" (comma 863). Il Fondo deve essere calcolato in percentuale sulla spesa prevista in bilancio al macroaggregato 1.3. "*Acquisto di beni e servizi*". Nel citato macroaggregato sono, tuttavia, compresi oneri che non sono concretamente finalizzati ad acquisto di beni e servizi e che non costituiranno debiti di natura commerciale: ciò rende necessario una "nettizzazione" del suo ammontare dalle voci di spesa che, pur essendo codificate nel contesto macro 1.03., non contemplano i connotati del debito commerciale.

Il Revisore deve, quindi, verificare che il Comune abbia proceduto in tal senso, riguardo, ad esempio, ad oneri

come: l'indennità agli amministratori, i gettoni di presenza ai consiglieri, l'indennità di fine mandato del sindaco, i rimborsi ai datori di lavoro relativi agli organi istituzionali, le spese per trasferte ed i rimborsi spesa, le spese postali e le quote associative.

Dopo le perplessità e le incertezze manifestate da molti uffici economico-finanziari comunali sull'esclusione delle spese finanziate con risorse a vincolo di destinazione, è giunta un'interpretazione restrittiva della citata norma recentemente espressa dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania (Deliberazione n. 4/2022), secondo la quale l'esclusione concernente gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione deve intendersi limitata alle sole ipotesi in cui il regime vincolistico opera anche in termini di cassa oltre che di competenza; valutazione che produrrebbe, se concretizzata, un deciso aumento dell'accantonamento al FGDC. Sul tema è intervenuta anche la Circolare RgS n. 17/2022, di attuazione ed approfondimento dei precetti regolamentari sin qui enucleati, la quale, riguardo all'*iter* di "nettizzazione" delle spese per acquisto di beni e servizi finanziate con entrate aventi specifico vincolo di destinazione, evidenzia la necessità di fare riferimento alle spese che, se non impegnate al 31 dicembre di ciascun anno, sono inserite nell'Allegato A/2 al Rendiconto contenente l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione.

In questa prospettiva l'Organo di revisione dovrà accertare che il Comune, in ossequio a tale ultima interpretazione, ha fatto proprio il disposto dell'art. 187, comma 3-ter, Tuel per escludere dalla base di computo:

- le spese finanziate da entrate vincolate per legge o per i principi contabili,
- le spese finanziate con entrate per trasferimenti a specifica destinazione o da mutui e prestiti,
- le spese che utilizzano entrate straordinarie accertate cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

In questo senso, in conformità a quanto sopra, l'Ente dovrà aver correttamente "nettizzato" – ad esempio – le spese finanziate dai prelievi tributari sui rifiuti e quelle finanziate dall'imposta di soggiorno/sbarco, nonché le spese correlate ai proventi per concessioni edilizie e cimiteriali. Segnaliamo che qualora l'Ente avesse proceduto ad un accantonamento presunto al FGDC entro il 28 febbraio u.s., in sede di esercizio provvisorio, con la determinazione del fondo sulla base del macroaggregato 1.03. del bilancio provvisorio (previsione definitiva di competenza 2022 del bilancio 2021-2023), esso dovrebbe ricalcolare

ed adeguare l'accantonamento alle previsioni "nettizzate" della spesa prevista nello stesso aggregato del bilancio di previsione – approvato – per l'esercizio 2022.

Da altri consessi giunge il proposito di ammortizzare il problema del "caro bollette" mediante l'utilizzo dei Fondi oneri spese future. La proposta pare lacunosa. Può avallarsi il riferimento al punto 6.4, lett. a) dell'Allegato 4/3 al Dlgs. n. 118/2011, il quale correla tali fondi al sussistere di obbligazioni già assunte alla data del rendiconto della gestione o ad altri eventi già verificatisi (maturati) alla stessa data ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione (due esempi: il fondo manutenzioni cicliche ed il fondo perdite società partecipate). Analogamente il principio OIC n. 31 motiva l'accantonamento al Fondo per oneri solo al probabile avveramento di "passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi". Pur tuttavia, anche se il Fondo per oneri è funzionale

a dare rappresentazione e copertura a spese con manifestazione futura, connotate da: natura determinata, esistenza certa o probabile, ammontare o data di esigibilità indeterminati, stima attendibile della relativa passività, non è ammissibile accantonare nell'avanzo somme che sono di competenza degli esercizi successivi. Non è omettibile il Principio di competenza economica, secondo il quale gli oneri devono essere iscritti in bilancio nell'esercizio in cui si ipotizza siano correlati ai proventi realizzati o, comunque, connessi alla gestione svolta nell'arco temporale di riferimento.

Non risulta quindi corretto accantonare somme in avanzo unicamente per sterilizzare gli aumenti di spesa di luce e gas di competenza del prossimo esercizio.

Forse l'unica via percorribile per gli Enti è quella dell'impiego di avanzo di amministrazione libero, in conformità alle finalità previste dall'art. 187 del Tuel, per finanziare *spese correnti non ricorrenti*. In tale definizione rientrano gli esosi aumenti delle utenze comunali del 2022.



CentroStudi®
EntiLocali

IL PARERE DEI REVISORI AL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI PER IL TRIENNIO 2023-2025

■ I CONTENUTI

Il parere sofferma la sua attenzione, oltre che all'adempimento di legge previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del Tuel - parere al bilancio di previsione 2023- 2025 redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato n. 9 del Dlgs. n. 118/11 approvato ai fini autorizzatori anche sulle verifiche e le altre attività di controllo spettanti all'Organo di revisione, con particolare riguardo a quanto previsto per il "pareggio di bilancio", la spesa di personale, la contrattazione decentrata integrativa, i tagli alle spese e per le gestioni esternalizzate parallele.

Contiene inoltre al proprio interno una pratica guida normativa alle principali disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile.

Il software consente di riportare nel testo, ove ritenuto necessario, le informazioni aggiuntive richieste al Collegio dalla Sezione regionale del controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della Legge n. 266/05, da utilizzare poi per la predisposizione delle "Linee guida" da inviare alla Corte dei conti.

■ DISPONIBILE IN VARI FORMATI

Il parere, aggiornato con le ultime manovre governative, già disponibile nella versione word e nella versione on-line sarà disponibile dal 15.12.2022, compilabile direttamente sul portale www.revisoreweb.it.

■ L'ARCHIVIO DEI DATI INSERITI

Entrambe le versioni (word e software on-line) conterranno gli aggiornamenti, le modifiche e le integrazioni rese necessarie dalla continua evoluzione normativa ed interpretativa, anche collegamenti ipertestuali con una cospicua banca-dati di norme e prassi di riferimento, utile per lo svolgimento al meglio dell'incarico di revisione.

Per coloro che hanno utilizzato le precedenti versioni dello "Schema di parere dei Revisori al Bilancio di previsione degli Enti Locali" oppure quella dello "Schema di relazione al rendiconto di gestione", la compilazione dei dati sul portale www.revisoreweb.it genererà automaticamente la maggior parte dei dati storici da inserire nella relazione word, riducendone così i tempi di compilazione e gli eventuali errori.

■ MOLTI VANTAGGI DA SUBITO

I prodotti/servizi de "www.revisoreweb.it" consentono infatti all'utente del portale di ridurre notevolmente i tempi di predisposizione degli adempimenti documentali

imposti dalla legge, operando direttamente sul portale da qualsiasi postazione connessa ad internet.

L'utilizzo on-line ha anche un altro importante vantaggio, quello cioè dell'archiviazione sicura dei dati inseriti e del loro successivo richiamo per la compilazione delle versioni delle relazioni al Consiglio e dei questionari alla Corte dei conti afferenti gli anni successivi.

Sarà disponibile un help desk telefonico per l'assistenza all'uso del prodotto nonché un indirizzo e-mail dedicato.

La versione dello "Schema di parere al Bilancio di previsione triennale 2023-2025" aggiornato con le ultime Manovre governative, è già disponibile nella versione word e nella versione on-line sarà disponibile dal 15.12.2022 direttamente sul portale www.revisoreweb.it, al prezzo di:

Euro 35,00 + Iva
per la versione solo nel formato word
GIÀ DISPONIBILE

Euro 50,00 + Iva
per la versione word + on-line*
DISPONIBILE DAL 15 DICEMBRE 2023

(*) Assieme alla password utile per la compilazione della relazione sul portale web verrà fornita anche la versione word della relazione. Al prezzo di Euro 50,00 + Iva si ha diritto alla compilazione sul portale di n. 5 Relazioni di Bilancio di Previsione per altrettanti Enti.

La pianificazione nelle società “Less Complex Entities” e la valutazione dei rischi “pervasivi”



Anna Ruggieri - Docente corsi di formazione INRL

La pianificazione nelle società “Less Complex Entities”

Per “Less Complex Entities” si intendono le società che, ai sensi dell’(ISA Italia) 200, hanno (ISA Italia) 200, presentano caratteristiche qualitative quali:

- a) la concentrazione della proprietà e della direzione in un numero limitato di soggetti (spesso un singolo soggetto – può trattarsi di una persona fisica o di un’altra impresa che possiede l’impresa di dimensioni minori purché il proprietario presenti le relative caratteristiche qualitative);
- b) una o più delle seguenti caratteristiche:
 - i. operazioni semplici e lineari;
 - ii. semplicità delle registrazioni contabili;
 - iii. un numero limitato di linee di attività e di prodotti nell’ambito delle singole linee di attività;
 - iv. un sistema di controllo interno semplificato;
 - v. un numero limitato di livelli direzionali responsabili di un’ampia gamma di controlli; ovvero
 - vi. un numero limitato di dipendenti, dei quali molti rivestono una molteplicità di funzioni.

Il citato principio di revisione precisa anche che tali caratteristiche qualitative non sono né esaustive, né esclusive delle imprese di dimensioni minori, né sono necessariamente tutte presenti in tali imprese e quindi sarà il giudizio del revisore a stabilire se la società da revisionare rientra o meno in questa categoria.

Queste tipologie di società possono adottare i principi di revisione in forma “scalare” seguendo quanto riportato nei principi di revisione nella sezione “Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori”.

La lezione del 7 ottobre ha, pertanto, focalizzato l’attenzione sulla “scalabilità” che può essere operata nelle società “Less Complex Entities” nella fase della pianificazione e della contestuale valutazione dei rischi.

Riguardo alla pianificazione, il principio di revisione (ISA

Italia) 300 prevede che nelle imprese di “dimensioni minori”, a fronte di una strategia non particolarmente complessa, può essere necessaria la predisposizione di un piano operativo maggiormente dettagliato che tenga conto del fatto che in tali contesti il sistema di controllo interno è spesso meno formalizzato e quindi “meno affidabile”. Il piano dettagliato di revisione dovrà, quindi, comprendere una descrizione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione adeguatamente pianificate in risposta alla identificazione e alla valutazione dei rischi e alla mancanza di test di conformità sulle procedure interne.

Riguardo all’applicazione del concetto di “scalabilità” alla valutazione dei rischi, nel nuovo principio (ISA Italia) 315 troviamo che “la natura e l’estensione delle procedure di valutazione del rischio varierà in base alla natura e alle circostanze dell’impresa (ad esempio, il grado di formalizzazione delle direttive, delle procedure, dei processi e dei sistemi dell’impresa). Questo comporta che sarà il revisore, utilizzando il giudizio professionale, a determinare la natura e l’estensione delle procedure di valutazione del rischio da svolgere senza, però, tralasciare la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera e del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile e la comprensione delle componenti del sistema di controllo interno dell’impresa.

L’obiettivo del corso è stato, come già evidenziato, dimostrare che la pianificazione è una fase della revisione imprescindibile per la valutazione del rischio e che non può essere “saltata” in funzione della dimensione della società revisionata. Al revisore è permesso solo la modulazione delle verifiche da svolgere, e la documentazione da predisporre, in funzione della dimensione della società. Per operare questa modulazione, non si può fare riferimento a regole standard perché al momento non esiste un ISA per la revi-

sione del “Less Complex Entities”. Pertanto, dovrà essere il revisore ad esercitare il proprio giudizio professionale e andare a “scalare” i singoli principi di revisione per adattarli alle caratteristiche della società che sta revisionando.

La valutazione dei rischi “pervasivi”: frodi, leggi e regolamenti

Per valutazione dei rischi di revisione si fa normalmente riferimento alla valutazione dei rischi intrinseci e di controllo della società revisionata. In tale valutazione, una parte molto significativa, riguarda la verifica della presenza, o meno, di particolari rischi collegati a leggi o regolamenti a cui è sottoposta la società revisionata e/o la presenza di rischi di frode.

Questi rischi hanno caratteristiche “pervasive” in quanto la loro presenza influenza la valutazione del rischio generale di revisione (anche detto, rischio di individuazione), in quanto va ad aumentare il rischio non a livello di singole, e quindi individuabili, asserzioni ma a livello di bilancio/informativa nel suo complesso.

Il revisore, per poter arrivare a una ragionevole valutazione dei rischi che abbiamo definito “pervasivi” dovrà fare riferimento ai principi di revisione (ISA Italia) 250 “La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio” e (ISA Italia) 240 “Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio”. Ai sensi dell’(ISA Italia 250) il revisore deve “acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati circa la conformità alle disposizioni di leggi e regolamenti particolari; Svolgere specifiche procedure di revisione per l’identificazione di casi di non conformità che possano avere un effetto significativo sul bilancio; adottare misure appropriate nei casi di non conformità o di sospette non conformità identificate nel corso della revisione.”

Se non si rende possibile acquisire informazioni sufficienti, il revisore deve valutarne l’effetto sul proprio giudizio finale. Nel caso in cui il revisore viene a “conoscenza di un caso di non conformità o di sospetta non conformità deve: comprendere la natura dell’atto e delle circostanze in cui il caso si è verificato; acquisire ulteriori informazioni per valutare il possibile effetto sul bilancio; discutere la questione con la Direzione della società e, se del caso, acquisire un parere legale”.

Lo stesso principio di revisione prevede che, il revisore in caso di riscontro di “non conformità significative”, accertate o sospette, deve comunicare tali non conformità: alla Governance/Direzione, riportarlo nella Relazione di revisione, comunicarle alle Autorità di Vigilanza nei casi previsti dalla legge.

Riguardo alla valutazione dell’esistenza, o meno, di un rischio di frode, il principio di revisione (ISA Italia) 240 afferma che il revisore si occupa delle frodi che determinano errori (di natura volontaria) significativi in bilancio. Per il Revisore sono rilevanti due categorie di errori: derivanti da falsa informativa e derivanti da appropriazioni illecite.

Il revisore, pertanto, con approccio dubitativo e valutazione critica, deve verificare la presenza, o meno, di fattori che potrebbero, a livello generale, far ritenere probabile l’esistenza di un rischio di frode. Tali fattori sono sostanzialmente: presenza di “incentivi e pressioni” (bisogni o aspirazioni che spingono un individuo, un gruppo o un organo aziendale a perseguire obiettivi pur commettendo atti illeciti); “opportunità” (eventi o condizioni che favoriscono i comportamenti fraudolenti); “giustificazione” (insieme dei valori e degli stati psicologici che stimolano il compimento di atti fraudolenti). Inoltre, il revisore, dovrà sempre verificare i controlli che la direzione, i responsabili della Governance e gli altri soggetti all’interno dell’impresa, mettono in atto per limitare i rischi di frode; considerare qualsiasi relazione inusuale o inattesa (campanelli d’allarme) emersa nello svolgimento delle procedure di analisi comparativa; scambiare le informazioni acquisite nell’ambito del team di revisione.

Sempre il principio (ISA Italia) 240 prevede che il revisore può considerare di recedere dall’incarico nel caso in cui, a seguito della rilevazione di un errore derivante da una frode effettiva o sospetta, ritenga di trovarsi in un contesto tale da mettere in discussione la continuazione dell’incarico medesimo. Tale situazione può verificarsi, ad esempio, qualora il revisore abbia forti dubbi circa l’integrità della Direzione e dei responsabili delle attività di Governance della società e sull’attendibilità delle attestazioni da questi rilasciate.

Infine, come già previsto dal principio (ISA Italia) 250, l’(ISA Italia) 240 fissa l’obbligo della segnalazione della frode all’autorità competente. Infatti, se il revisore ha identificato, o sospetta una frode, deve stabilire se leggi, regolamenti o principi etici applicabili, richiedono al revisore di segnalare tale frode all’autorità competente, attribuendo al revisore la responsabilità di considerare se la segnalazione della stessa all’autorità competente possa essere appropriata alle circostanze.

In conclusione, l’obiettivo della lezione è stata quella di sensibilizzare il revisore circa le responsabilità previste nei principi di revisione riguardo a leggi, regolamenti e identificazione, o sospetta, frode che, per loro natura, rivestono di una particolare significatività in quanto rappresentano rischi che agiscono in modo pervasivo sull’intera informativa di bilancio e prevedono che il revisore si attivi con segnalazioni agli organi competenti.

L'impegno puntuale e mirato dell'inrl nella formazione con i corsi sugli ISA ITALIA



di Riccardo Bauer – Docente di Revisione aziendale all'Università Cattolica di Milano e docente Corsi di formazione INRL

Una pregevole iniziativa dell'INRL del 2022 è stata la istituzione dei corsi di formazione per revisori. Considerando che la pianificazione dei corsi richiede molto tempo prima della loro fruizione per gli aspetti organizzativi e didattici connessi, in questo caso l'iniziativa è stata quanto mai tempestiva puntuale e ben mirata.

Infatti il MEF il primo settembre ha emesso i nuovi principi di revisione con valenza dal 1° gennaio 2022 (cioè 8 mesi prima...) e i corsi per i revisori iniziati a settembre sono stati tra i primi a recepire, informare e diffondere le principali novità.

In particolare tre sono stati i temi da me trattati nei corsi:

- l'importanza degli elementi probativi in revisione
- i nuovi aspetti di rischio intrinseco e di controllo oggetto della riscrittura del principio di revisione ISA ITALIA N 315
- le analisi comparative

GLI ELEMENTI PROBATIVI

È sempre utile riprendere i concetti sugli elementi probativi che il revisore deve verificare nel suo incarico sulla correttezza di un bilancio.

Cosa sono?



Gli "elementi probativi" sono tutte le informazioni utilizzate dal revisore per giungere alle conclusioni su cui basare il proprio giudizio sul bilancio e comprendono le informazioni contenute nelle registrazioni contabili da cui trae origine il bilancio ed altre informazioni.

Il nuovo principio ISA ITALIA 500 allarga la platea degli elementi probativi anche alle fonti esterne di informazioni e alla analisi della ragionevolezza delle perizie effettuate da terzi.

Ad esempio una considerazione dell'indice ISTAT sull'inflazione costituisce una fonte esterna (affidabile) di informazione di cui il revisore deve tener conto, così come la analisi delle ipotesi e dei dati su cui una perizia esterna si è basata.

Un passo in avanti importante per i revisori!

Naturalmente il principio richiede al revisore di verificare l'affidabilità della fonte informativa prima di trarre conclusioni affrettate.

L'importante degli elementi probativi si sposta poi su alcune domande ricorrenti, quali cosa devo verificare, quanto devo verificare, quando devo effettuare le verifiche.

Inoltre inquadra diversamente gli elementi probativi a seconda che si svolgano procedure per verifiche di conformità alle procedure dell'impresa o procedure di verifica di validità (ad es. sui saldi contabili di un bilancio di fine esercizio).

Restano invariati i tipi di procedure da svolgere che sono:

- Ispezioni
- Osservazioni dirette
- Indagini
- Conferme esterne
- Ricalcoli e ri esecuzioni
- Analisi comparative

Ma ognuno va coniugato nell'ambito e nel contesto della verifica dell'area che si sta svolgendo.

IL RISCHIO INTRINSECO

Uno degli aspetti importanti del nuovo principio di revisione ISA ITALIA 315 riguarda un approfondimento del concetto di rischio INTRINSECO e una guida per l'analisi dello stesso rischio chiamato "Spettro dei rischi".

L'analisi dei rischi di revisione è il presupposto di ogni revisione.

Prima di iniziare qualsiasi verifica il professionista deve approfondire le aree a rischio del bilancio dell'impresa. Di conseguenza egli deve riflettere su come ridurre il rischio di revisione ad un livello ragionevolmente basso, svolgendo le procedure di revisione più adatte nelle circostanze. Il rischio di ogni impresa può essere di tipo intrinseco o di controllo.

Il primo è di carattere generale e riguarda tutte le aziende che operano nei propri settori, ad esempio nel caso delle imprese editoriali l'incremento del prezzo della carta è un

fenomeno che le riguarda tutte.

Il secondo dipende invece dalla affidabilità del sistema di controllo interno che ogni impresa si è data per ridurre il fenomeno del rischio intrinseco dell'aumento del prezzo della carta.

Questo significa che un sistema di controllo "debole" in una certa area di bilancio porta il revisore ad estendere i suoi controlli su quell'area.

Il corso si è focalizzato sui nuovi aspetti del rischio intrinseco di ogni impresa che possono far parte dello **spettro del rischio intrinseco** e che sono:

LO SPETTRO DEI RISCHI INTRINSECI

Fattori di rischio inerente	Eventi o condizioni che possono portare a rischi di errori significativi alle asserzioni di bilancio
Complessità	Della Regolamentazione (per attività complesse ad es. istituti di credito) Modello di business: <ul style="list-style-type: none"> • Presenza di alleanze o joint venture complesse Quadro normativo dell'informazione finanziaria applicabile <ul style="list-style-type: none"> • Principi contabili complessi da applicare Operazioni <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di operazioni finanziarie fuori bilancio
Soggettività	Quadro normativo dell'informazione finanziaria applicabile <ul style="list-style-type: none"> • Stime contabili complesse (lavori su commessa) • Scelta di una tecnica contabile o un modello di valutazione per investimenti immobiliari (fair value)

LO SPETTRO DEI RISCHI INTRINSECI

Fattori di rischio intrinseco	Eventi o condizioni che possono portare a rischi di errori significativi alle asserzioni di bilancio
Cambiamenti	<ul style="list-style-type: none"> • Condizioni economiche (operatività in aree economicamente instabili) • Mercati (mercati volatili) • Perdita di clienti (problemi di continuità aziendale e di liquidità, inclusa la perdita di clienti significativi) • Modello di settore (cambiamenti nei settori di attività in cui opera l'impresa) • Modello di business (Cambiamenti nella catena di approvvigionamento, sviluppo nuovi prodotti e servizi) • Area geografica (espansione nuove aree geografiche) • Struttura dell'impresa (acquisizioni, ristrutturazioni, nuove partecipazioni acquisite o vendute) • Competenza delle risorse umane (cambiamenti in posizioni apicali, CFO, DG, AD)

LO SPETTRO DEI RISCHI INTRINSECI

Fattori di rischio intrinseco	Eventi o condizioni che possono portare a rischi di errori significativi alle asserzioni di bilancio
Cambiamenti	<ul style="list-style-type: none"> • IT (Cambiamenti in ambiente IT, nuovi sistemi IT rilevanti per informativa finanziaria) • Quadro dell'informativa finanziaria applicabile (nuove norme o Principi contabili OIC o IFRS) • Capitale (iniezioni o riduzioni di capitale) • Regolamentazione (indagini da Consob, Banca d'Italia , IVASS, Magistratura, Ag. Entrate) • Impatto nuove norme ambientali o ESG

LO SPETTRO DEI RISCHI INTRINSECI

Fattori di rischio inerente	Eventi o condizioni che indicano rischi di errori significativi alle asserzioni di bilancio
Incertezza	<p>Reporting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eventi o operazioni che portano a significative incertezze nel <i>quantum incluse le stime contabili e la loro informativa</i>
Ingerenze della Direzione o possibili frodi	<p>Reporting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opportunità per la direzione o i dipendenti di presentare una falsa informativa finanziaria, inclusi omissioni o occultamento di dati e informazioni <p>Operazioni</p> <p>Operazioni con parti correlate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero significativo di operazioni non di routine o non sistematiche, incluse quelle infragruppo a cavallo degli esercizi • Operazioni registrate su ingerenza della direzione
Altri eventi	<p>Assenza di personale con competenze appropriate</p> <p>Carenze nei controlli</p> <p>Errori avvenuti in passato, cronologia degli errori o troppe rettifiche verso fine esercizio</p>

Un altro aspetto importante trattato ha riguardato gli aspetti sui quali il revisore dovrebbe concentrarsi sui bilanci 2022 supponendo una ripresa dalla pandemia Covid 19 delle imprese su cui svolge la revisione.

Ogni generalizzazione è contestabile ma volendo sintetizzare i fenomeni più importanti su cui sarebbe opportuno che i revisori si concentrassero nei prossimi bilanci 2022 potrebbero essere:

- contenuto e sostenibilità delle ipotesi sottostanti ai budget 2022 e 2023 e ai futuri scenari strategici nell'ottica della continuità aziendale dell'impresa
- effetti del trascinarsi in Europa della crisi Russia – Ucraina
- possibili situazioni di crisi economica dei fornitori rilevanti e ricerca di urgenti soluzioni alternative
- rischi di surplus o di carenze professionali delle risorse umane, proroga o meno di incentivi pregressi
- situazione finanziaria prospettica
- concorrenza più intensa tra i paesi europei e non
- scenari politici nazionali e internazionali in rapida evoluzione
- capacità o incapacità del management ad affrontare i nuovi scenari di crisi

Da tutti questi rischi, se non affrontati dal management dell'impresa con capacità e competenza, possono giungere segnali di situazioni di crisi d'impresa da non sottovalutare da parte dei revisori anche considerando le loro responsabilità derivanti dal codice delle crisi d'impresa.

ANALISI COMPARATIVE

Le analisi comparative riguardano le valutazioni dell'informazione finanziaria con analisi di relazioni plausibili tra i dati sia di natura finanziaria che di altra natura.

Come previsto dal Principio di Revisione ISA ITALIA 520 le procedure di analisi comparativa comprendono anche l'indagine, se necessario, sulle fluttuazioni o sulle relazioni incoerenti con altre informazioni pertinenti o che differiscono dai valori attesi dal revisore per un importo significativo. Un aspetto importante è il confronto dei dati tra i diversi esercizi; come richiesto dalle norme di legge ove si confrontano i dati dell'esercizio 2022 con quelli del 2021.

In caso di significativi effetti dovuti alla pandemia questo confronto risulta spesso migliorativo, ma in effetti l'analisi andrebbe effettuata sui dati ante pandemia (ad es. quelli del 2019) per poter avere una chiara indicazione degli effetti di recupero o meno dell'attività del cliente.

Se, dalle procedure di analisi comparativa si individuano significative fluttuazioni o relazioni non coerenti (sia con altri dati del bilancio, o con le attese del revisore, o che si discostano dai risultati attesi) si devono svolgere ulteriori indagini e ottenere adeguate spiegazioni nonché appropriati elementi probativi per comprenderne i motivi.

In base ai risultati di tali situazioni, emerge la necessità di svolgere altre procedure di revisione, nell'ipotesi in cui la Direzione non sia stata in grado di fornire una spiegazione coerente o se la spiegazione non fosse ritenuta adeguata.



L'Inrl alla presentazione di Acams Italian Chapter, l'organismo internazionale contro i crimini finanziari

Evento di alto profilo lo scorso novembre a Milano, dove ACAMS (association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) ha organizzato per lanciare l'Italian Chapter, la quindicesima 'filiale' europea e 62sima nel mondo di questo organismo che conta oltre 100.000 membri, mira a contrastare i crimini finanziari e coinvolge istituzioni, forze dell'ordine, banche, professionisti interfacciandosi con ben 180 giurisdizioni diverse. All'evento di presentazione ha partecipato l'Istituto Nazionale Revisori Legali, rappresentato dal Vice Presidente Gaetano R. Carnessale che ha avuto modo di illustrare le prerogative dell'istituto ed il ruolo cruciale che hanno assunto i revisori legali nel sistema socio-economico del paese.

ACAMS Italy Chapter fornirà una piattaforma per lo sviluppo delle specializzazioni, per il networking tra professionisti e per la formazione di soggetti preposti a fronteggiare i crimini finanziari ed i membri del capitolo italiano avranno l'opportunità di collaborare con i propri colleghi che operano in istituzioni finanziarie, organismi di regolamentazione, fornitori di sistemi di pagamento, compagnie assicurative, emittenti di cripto-asset, società di consulenza e studi legali in varie parti del mondo.

Nel corso del meeting si è svolta una tavola rotonda alla quale hanno partecipato Nico di Gabriele, Special Team Lead presso la Centrale Europea Bank, Marco Pacini, Dirigente Ispettorato della Banca d'Italia, Arianna Rovetto, Responsabile Antiriciclaggio Gruppo Banco BPM, Sabrina Galmarini, Of Counsel Annunziata & Conso, e il moderatore Angelo Mincuzzi, inviato speciale de Il Sole 24Ore.

Di particolare interesse il messaggio del Ceo di Acams, Scott Liles che ha ricordato come: *"Promuovendo la condivisione delle informazioni e la collaborazione tra i settori pubblico e privato, i capitali Acams sono al centro della nostra missione per porre fine alla criminalità finanziaria nel mondo, soprattutto se si considera che la criminalità organizzata sta operando con sistemi sempre più sofisticati e per fronteggiarla è indispensabile operare in rete e condividere informazioni, esperienze e strategie.* Il Chapter ACAMS Italy è guidato dai seguenti membri del consiglio: Alberto Armani, Head di KYC-AML e Senior Director di Intesa Sanpaolo, Sabrina Emilia di Feo, Internal Audit Senior Manager presso UniCredit Group Holding,

Francesca Monini, Managing Director presso Protiviti, Nicola Passariello, Financial Crime Practice Lead presso Moody's Analytics, Arianna Rovetto, Group Head of AML at Banco BPM Group, Marco Valcavi, AMLO-MLRO at Flowe S.p.A., Mediolanum Fiduciaria S.p.A., Prexta S.p.A., Michele Valeriani Global Head Anti Financial Crime Compliance presso Generali.

Nel plauso espresso da Carnessale per l'importanza dell'attività di Acams, il vice presidente Inrl si augura di poter attivare una stretta collaborazione, proponendo l'istituto quale associazione composta da professionisti contabili in grado di fornire consulenze e supporti adeguati alle azioni di contrasto che il Capitale Italiano pianificherà nell'immediato futuro. La proposta dell'Inrl ha già avuto l'avvallo del consiglio nazionale che proprio nella riunione di novembre ha dato mandato al vice presidente Carnessale di accertare le modalità di collaborazione con la Acams Capitolo Italiano.



Nella foto da sinistra il Vice Presidente Inrl Gaetano R. Carnessale, il moderatore del Sole24Ore Angelo Mincuzzi e lo special team lead della Banca Centrale Europea, Nico Di Gabriele.


LO SCAFFALE

La nuova composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

Autori: Giuseppe Sancetta, Alessandro Ireneo Baratta e Carlo Ravazzin

Editore: Giuffrè - Settembre 2022

Il volume muove dalla ricostruzione dei numerosi interventi legislativi che si sono succeduti in tema di diritto della crisi, dal CCI fino al recente d.l. 118/2021 per soffermarsi poi sulle principali novità introdotte dal d.l. 118, destinate a breve a confluire all'interno del codice della crisi d'impresa. Il volume, in particolare esamina il nuovo istituto della composizione negoziata della crisi: l'accesso alla composizione negoziata, la nomina e le funzioni dell'esperto, le misure protettive e cautelari, la rinegoziazione dei contratti, le misure premiali, le trattative nel gruppo di imprese. Si esamina anche, il concordato semplificato, il ruolo e le funzioni dell'organo di controllo societario, le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati e le imprese sotto soglia. Il taglio della trattazione è interdisciplinare, permettendo di cogliere sia la prospettiva giuridica sia quella aziendalistica. Un particolare rilievo è dato alla nuova figura dell'esperto e al suo ruolo di facilitatore delle trattative tra le parti per la soluzione della crisi. Il volume, scritto da avvocati, professori e dottori commercialisti esperti della materia, coniugando nell'analisi normativa e aspetti pratici, costituisce un punto riferimento sia per i professionisti che per gli studiosi.



La riforma della Giustizia e del processo tributario

Autore: Maurizio Villani

Editore: Maggioli

Ottobre 2022

La Legge n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ha avviato la riforma della giustizia e del processo tributario per rendere più efficace l'applicazione delle regole fiscali, ridurre il contenzioso e dare più fiducia nel sistema giustizia agli operatori economici. I contribuenti, gli operatori del settore pubblico e privato, i professionisti e gli stessi giudici tributari attendevano da anni la realizzazione di un intervento organico e sistematico di revisione degli assetti organizzativi della giurisdizione tributaria delle regole sostanziali e processuali, ormai non più oltre rinviabile. Il testo si pone l'obiettivo di delineare il nuovo perimetro applicativo della Magistratura Tributaria mettendo in risalto i risvolti delle novelle sulle procedure e su tutti gli attori coinvolti. Le principali novità sono la devoluzione delle controversie di modico valore ad un giudice monocratico, il rafforzamento della conciliazione giudiziale ed il superamento del divieto di prova testimoniale; è stata disciplinata in modo più organico e preciso la c.d. video-udienza. Risulta, inoltre, potenziato il giudizio di legittimità, con la creazione in Cassazione di una sezione civile deputata esclusivamente alla trattazione delle controversie tributarie, e la previsione di una definizione agevolata dei soli giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione. Su quest'ultima, il testo tiene conto anche dei recentissimi aggiornamenti normativi e di prassi intervenuti ad opera della conversione del "Decreto Aiuti-bis" e del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ad essa dedicato. Al fine di accompagnare il lettore anche su eventuali chiarimenti che verranno forniti dagli organi preposti, è garantito l'aggiornamento online del testo fino al 31 dicembre 2022.



FORMAZIONE E-LEARNING

Speciale Revisione Legale

I corsi sono in corso di accreditamento dal CNDCEC per il rilascio dei crediti formativi ordinari e dal Ministero Economie e Finanze, validi allo scopo di conseguire Crediti Formativi nelle materie riferite alla Revisione Legale validi per l'anno 2022

LA PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI PACCHETTI FORMATIVI DI CENTRO STUDI ENTI LOCALI È GRATUITA PER GLI ISCRITTI INRL IN QUANTO FINANZIATA DALL'ISTITUTO

N. **1**

SEZIONE REVISORI DEGLI ENTI LOCALI E DELLE LORO SOCIETÀ PARTECIPATE

(n. 10 ore valide per la formazione dei Revisori degli Enti Locali)

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE - **2 ore**

GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI, IL DUP, GLI ALLEGATI E CENNI SUL BILANCIO DI PREVISIONE - **2 ore**

IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI GLI ATTI PROPEDEUTICI, GLI ALLEGATI E CENNI SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 - **2 ore**

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 E LO SCHEMA DELLA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE - **2 ore**

LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE IVA 2022 DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI - **2 ore**

I corsi sono visualizzabili e validi per il rilascio dei crediti formativi entro il **30.11.2022**

N. **2**

SEZIONE REVISIONE LEGALE SOCIETÀ

(n. 20 moduli da n. 1 ora ciascuno per un totale di n. 20 ore in materie caratterizzanti)

Il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135
1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.3.3** *

L'incarico di revisione legale: iter di selezione e conferimento dell'incarico - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.3.6** *

Principio internazionale sul controllo della qualità ISQC - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.2.2** *

La revisione contabile dei bilanci delle nano imprese: peculiarità ed esemplificazioni - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.5.10** *

La revisione del bilancio sociale o di sostenibilità (ISAE 3000) e le altre attività di assurance - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.5.17** *

Le implicazioni sulla relazione di revisione nel contesto economico e normativo conseguente all'emergenza epidemologica
1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.5.33** *

La vigilanza del Revisore sulla perdita della continuità aziendale alla luce delle disposizioni introdotte a seguito del Covid-19
1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.5.34** *

Le procedure di valutazione del rischio di revisione - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.5.3** *

La valutazione dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.5.35** *

La relazione di revisione e giudizio di bilancio alla luce delle modifiche introdotte all'art. 14 del Dlgs. n.39/2010
1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.3.10** *

I principi di revisione internazionale (ISA Italia) - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.2.1A** *

Il sistema di controllo interno nelle PMI - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.1.10** *

Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.2.13** *

Indipendenza e obiettività del Revisore - 1 ora, 1 credito formativo - Codice Materia **A.4.4** *

Le procedure di revisione: test sui controlli e test di sostanza - 1 ora, 1 credito formativo - Codici Materie **A.5.5** *

L'organizzazione del lavoro - Art. 10 Dlgs. n. 39/2010 - 1 ora, 1 credito formativo - Codici Materie **A.5.12** *

Pianificazione della revisione contabile del bilancio - 1 ora, 1 credito formativo - Codici Materie **A.2.12** *

Le procedure di analisi comparativa - 1 ora, 1 credito formativo - Codici Materie **A.2.22** *

Campionamento di revisione - 1 ora, 1 credito formativo - Codici Materie **A.2.23** *

La continuità aziendale - 1 ora, 1 credito formativo - Codici Materie **A.2.27A** *

* Circ. MEF n. 26/2017

I corsi sono visualizzabili e validi per il rilascio dei crediti formativi entro il **31.12.2022**

La partecipazione ai due percorsi formativi (Enti Locali e Revisione legale Società), permette di maturare:

n. 10 crediti formativi validi per l'assolvimento dell'obbligo formativo annuale dei Revisori degli Enti Locali

n. 20 crediti formativi caratterizzanti validi per l'assolvimento dell'obbligo formativo annuale per i Revisori legali

n. 30 crediti formativi professionali per i professionisti Dottori commercialisti ed Esperti contabili iscritti all'Ordine

I corsi sono accreditati dal CNDCEC per la formazione obbligatoria dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili per l'anno 2022

nonché dal Ministero Economie e Finanze per il rilascio dei Crediti Formativi nelle materie riferite alla Revisione Legale per l'anno 2022.

Centro Studi Enti Locali è un organismo accreditato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la formazione professionale continua dei Revisori Legali



Nella predisposizione e preliminarmente all'invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l'installazione di un'aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.